Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

GSE Gestore Servizi Energetici

Regolamento Operativo

Parco Agrisolare

Indice

1 Contesto Normativo 4
1.1 Finalità e Risorse 5
1.2 Target e Milestone Parco Agrisolare 5
1.3 Modalità e tempistiche invio richieste 6
2 Soggetti Beneficiari 7
3 Intensità del Contributo 9
4 Interventi e Spese ammissibili 12
4.1 Requisiti impianti fotovoltaici e fabbricati che ospitano l'impianto 12
4.2 Capacità produttiva impianto fotovoltaico 13
4.3 Spese ammissibili 19
4.3.1 Spese ammissibili Impianto fotovoltaico 20
4.3.2 Spese ammissibili Sistema di Accumulo 20
4.3.3 Spese ammissibili Dispositivi di ricarica 21
4.4 Requisiti Interventi Complementari 22
4.5 Spese ammissibili interventi complementari 23
4.5.1 Spese ammissibili Rimozione e Smaltimento dell'Amianto (Eternit) 23
4.5.2 Spese ammissibili Isolamento termico dei tetti 24
4.5.3 Spese ammissibili Sistema di areazione (intercapedine d'aria) 24
4.5.4 Altre spese ammesse 24
4.6 Cumulabilità Incentivi 25
4.7 Analisi dello scenario controfattuale per grandi imprese 25
5 Indicazioni rispetto principio "Non arrecare un danno significativo" (DNSH) 27
6 Procedura di invio e valutazione della Proposta 28
6.1 Modalità di presentazione Proposta 28
6.2 Documentazione da trasmettere 28
6.2.1 Relazione tecnica 31
6.3 Processo di valutazione Proposta 32
6.4 Rinuncia/Annullamento Proposta 33
7 Procedura di comunicazione inizio lavori e richiesta anticipazione 33
7.1 Modalità di comunicazione inizio lavori 34
7.2 Richiesta di anticipazione 34
7.3 Documentazione da trasmettere 34
7.4 Garanzia fideiussoria 35
7.5 Adempimenti in materia di Verifiche antimafia 35

8 Procedura di comunicazione fine lavori e richiesta erogazione saldo contributo 36

9 Controlli e Revoche 36

Allegato 1: Definizioni 38

Allegato 2: Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la richiesta di ammissione al contributo 41

Allegato 3: Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH 50

Allegato 4: Schema di garanzia incondizionata a prima richiesta di cui all'articolo 10, comma 3, del D.M. 25 marzo 2022 (di seguito lo "Schema") 52

1 Contesto Normativo

La misura "Parco Agrisolare", Investimento 2.2 del PNRR, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile", prevede la selezione e il finanziamento di interventi che consistono nell'acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all'attività delle imprese beneficiarie.

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture quali, la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dai tetti, la realizzazione dell'isolamento termico dei tetti e/o la realizzazione di un sistema di aerazione.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, sono state assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (nel seguito, Mipaaf) le risorse finanziarie per la realizzazione dell'Investimento, in qualità di Amministrazione titolare della misura.

Ai sensi del decreto Mipaaf del 25 marzo 2022, n. 140119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022 (nel seguito, Decreto), la misura è affidata al Gestore dei Servizi Energetici (nel seguito, GSE), in qualità di "Soggetto attuatore", secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'ambito dell'accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, sottoscritto dal GSE e dal Mipaaf il 4 agosto 2022.

Il sostegno agli investimenti si sostanzia nell'erogazione di un contributo a fondo perduto (c.d. "in conto capitale") nei limiti delle intensità di aiuto indicate nell'Allegato A del Decreto.

I destinatari della misura sono le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, le aziende agricole attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, nonché le aziende agricole attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli.

Per queste ultime, gli aiuti concessi nell'ambito della misura in esame sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, nel seguito Trattato), ed esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 (c.d. Regolamento GBER).

Per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria e per quelle attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, la misura è soggetta all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, e l'entrata in vigore del regime di aiuto è subordinata all'approvazione da parte della Commissione stessa della misura di aiuto istituita dal Decreto e dai provvedimenti successivi.

Il procedimento di notifica, avviato il 31 marzo 2022, si è concluso con la Decisione C (2022) 4660 *final* del 7 luglio 2022, con cui la Commissione europea ha autorizzato il regime d'aiuto in esame, specificando che la sua base giuridica è costituita dal Decreto e dalle sue successive modificazioni/integrazioni.

Il confronto con la Commissione europea ha condotto all'emanazione del decreto ministeriale 15 luglio 2022, n. 315434, pubblicato nella G.U.R.I. n. 193 del 19 agosto 2022, che ha integrato in alcuni punti il decreto originario, precisando, altresì, che gli aiuti previsti dal Decreto, concessi alle aziende agricole (produzione agricola primaria) e a quelle attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, entrano in vigore dalla data di notifica della decisione di approvazione da parte della

Commissione europea e che, a seguito di tale decisione, è emanato l'Avviso di adesione che identifica la finestra temporale di presentazione delle Proposte.

1.1 Finalità e Risorse

Le risorse destinate al finanziamento dei suddetti interventi ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2., suddivise nel seguente modo:

a) 1.200 milioni di euro sono destinati alla realizzazione degli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria;
b) 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli;
c) 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli.

Le suddette quote potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa.

Un importo pari ad almeno il 40 per cento delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Qualora, al termine del periodo di invio delle Proposte progettuali ed a seguito della valutazione delle stesse da parte del GSE, le risorse destinate a progetti da realizzare nelle suddette regioni non dovessero essere state impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno riallocate a copertura dei finanziamenti richiesti per progetti da realizzare in altre regioni italiane, previa valutazione del Mipaaf e successiva formale indicazione al GSE.

1.2 *Target* e *Milestone* Parco Agrisolare

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un programma c.d. "*performance based*".

Pertanto, è incentrato sulla definizione di ***milestone*** e ***target*** che descrivono l'avanzamento e i risultati delle misure del PNRR, riforme e investimenti.

Le ***milestone*** definiscono le fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale[1], mentre i ***target*** rappresentano i risultati attesi dagli interventi, quantificati in base a indicatori misurabili[2].

Con riferimento alla misura "Parco Agrisolare", sono identificati quattro specifici ***target***.

In particolare, i primi tre ***target***, richiamati nella Tabella 1, consistono nell'individuazione, tra il IV trimestre 2022 e il IV trimestre 2024, dei progetti beneficiari con un valore totale delle risorse finanziarie assegnate all'investimento rispettivamente pari al 30% nel 2022, al 50% nel 2023 e al 100% nel 2024.

[1] Sono traguardi qualitativi da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento) e individuano fasi chiave dell'attuazione delle misure (e.g. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi informativi, etc.).
[2] Sono misurati tramite indicatori ben specificati (e.g. km di ferrovie costruite, metri quadri di superficie oggetto di interventi di efficientamento energetico, numero di studenti che hanno completato la formazione, etc.).

Infine, attraverso la misura si dovrà conseguire l'installazione di almeno 375 MW di nuova potenza di impianti solari fotovoltaici che ne rispettano i requisiti di accesso.

Definizione Target	Indicatori quantitativi			Tempistica per il conseguimento		Meccanismo di verifica	Descrizione del Target
	Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Trimestre	Anno		
Assegnazione delle risorse ai beneficiari per un ammontare pari a x% del totale complessivo delle risorse finanziarie assegnate all'investimento	%	0	30	IV	2022	Pubblicazione sul sito del MiPAAF del Decreto che alloca almeno il 30% delle risorse complessivamente assegnate alla misura. Il Decreto deve identificare i beneficiari delle risorse finanziarie allocate in riferimento al bando per l'assegnazione delle stesse.	Individuazione dei progetti beneficiari il cui valore totale degli incentivi assegnati ammonta almeno al 30% delle risorse finanziarie complessive assegnate all'investimento.
	%	30	50	IV	2023	Pubblicazione sul sito del MiPAAF del Decreto che alloca almeno il 50% delle risorse complessivamente assegnate alla misura. Il Decreto deve identificare i beneficiari delle risorse finanziarie allocate in riferimento al bando per l'assegnazione delle stesse.	Individuazione dei progetti beneficiari il cui valore totale degli incentivi assegnati ammonta almeno al 50% delle risorse finanziarie complessive assegnate all'investimento.
	%	50	100	IV	2024	Pubblicazione sul sito del MiPAAF del Decreto che alloca almeno il 100% delle risorse complessivamente assegnate alla misura. Il Decreto deve identificare i beneficiari delle risorse finanziarie allocate in riferimento al bando per l'assegnazione delle stesse.	Individuazione dei progetti beneficiari il cui valore totale degli incentivi assegnati ammonta almeno al 100% delle risorse finanziarie complessive assegnate all'investimento.

Tabella 1: Target "Parco Agrisolare"

Ogni progetto finanziato nell'ambito di questa misura PNRR sarà associato ad almeno uno dei seguenti *Tag*:

- 024 efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno;
- 029 energia rinnovabile solare.

Si provvederà alla rilevazione degli "Indicatori comuni PNRR" e del contributo di ogni singolo progetto beneficiario (CUP) al raggiungimento del target finale al 30 giugno 2026.

Per ulteriori specificazioni sulle modalità di attestazione e controllo delle *milestone* e *target* previsti dal PNRR, si rimanda alla pubblicazione degli ulteriori Provvedimenti previsti dall'art. 1, comma 1, lett. s), del Decreto.

1.3 Modalità e tempistiche invio richieste

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. r, del Decreto (***Fase Progettuale***), il Soggetto Beneficiario che intenda richiedere il contributo previsto dal Decreto è tenuto a inviare la sua Proposta tramite la Piattaforma informatica (nel seguito, anche ***Portale***) predisposta dal GSE, secondo quanto previsto ai paragrafi 6.1 e 6.2, fornendo tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari all'istruttoria tecnico-amministrativa propedeutica al suo potenziale accoglimento.

Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale, quali, in via esemplificativa, Posta Elettronica Certificata (PEC), email, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

Il Soggetto Beneficiario che, dopo aver inviato la Proposta, intenda annullare la richiesta o rinunciare all'aiuto può avvalersi della relativa funzionalità disponibile sul Portale.

In caso di conclusione dell'istruttoria con esito positivo, verrà inviato al Soggetto Beneficiario un provvedimento di accoglimento (***Atto di Concessione***), ovvero un provvedimento di esclusione in caso di mancato rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Decreto e/o di inottemperanza alla prescrizioni previste dalla normativa di riferimento, nonché dai Provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del Decreto (a titolo di esempio, mancata sottoscrizione e/o invio della documentazione obbligatoria prevista dal paragrafo 6.2 del presente documento), accertati nell'ambito dell'istruttoria.

Il GSE, successivamente all'invio degli Atti di Concessione di cui al precedente alinea, provvederà a redigere gli elenchi dei Beneficiari, che – a seguito dell'emanazione di apposito decreto direttoriale Mipaaf - verranno pubblicati sul proprio sito *web* e sul sito internet del Ministero.

A seguito dell'accoglimento della Proposta – cioè alla ricezione dell'Atto di concessione – il Soggetto Beneficiario, entro 30 giorni dall'inizio dell'intervento, ovvero a partire dalla disponibilità delle specifiche funzionalità del Portale, è tenuto a inviare la comunicazione di inizio lavori (**Fase 1**) e, contestualmente, l'eventuale richiesta di anticipazione, secondo quanto previsto ai paragrafi 7.1 e 7.2.

I Soggetti Beneficiari sono tenuti a realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del pertinente elenco dei Beneficiari di cui all'articolo 8, comma 3, del Decreto, escluse eventuali richieste di proroghe, sostenute da motivi oggettivi, accordate dal GSE di concerto con il Mipaaf.

In ogni caso, deve essere garantita la realizzazione, il collaudo e la rendicontazione degli interventi entro il **30 giugno 2026**.

La comunicazione di conclusione lavori, collaudo e rendicontazione degli interventi (**Fase 2**) dovrà essere inviata esclusivamente tramite il Portale, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'intervento.

2 Soggetti Beneficiari

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto, sono ~~possono essere~~ Soggetti Beneficiari:

a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) le imprese agroindustriali;
c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Beneficiari, valgono le seguenti definizioni:

- ***imprenditore agricolo*** è colui che, iscritto nella sezione speciale del registro imprese, in forma di persona fisica o giuridica, esercita una delle seguenti attività, così come previsto dall'art. 2135 e s.m.i. del c.c.: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
- ***impresa agroindustriale*** è l'azienda che, attiva nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, alla data di presentazione della Proposta è in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei codici ATECO di cui all'elenco pubblicato sul sito del Ministero (di seguito, anche Elenco ATECO).

- ***cooperativa agricola***, anche sotto forma di consorzio, è la società che, alla stregua dell'imprenditore agricolo, svolge una delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, e risulta iscritta nella sezione speciale del registro imprese.

Non possono essere Soggetti Beneficiari i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo, riferito all'anno fiscale 2021, inferiore a euro 7.000,00 (articolo 4, comma 2, del Decreto).

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto, i Soggetti Beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della Proposta, dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel Registro delle Imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (a eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la normativa vigente;
- non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Mipaaf;
- non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Mipaaf, a eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER.

Il possesso di tali requisiti è dichiarato in fase di invio della Proposta, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, generata dal Portale (Allegato 2), da sottoscrivere e firmare, pena l'esclusione della Proposta inviata o la decadenza dal contributo a seguito delle opportune verifiche da parte del GSE.

Ai fini dell'accesso al contributo, il Soggetto Beneficiario, individuato sulla base di quanto illustrato sopra:

- realizza gli interventi previsti dall'art. 6, comma 1, del Decreto, sostenendone le spese;
- ha la disponibilità dei fabbricati su cui gli stessi interventi sono realizzati;
- risulta titolare del titolo autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico ed è firmatario, in qualità di produttore, del Regolamento di Esercizio.

Nei casi in cui il Soggetto Beneficiario sia una società, dovrà fornire, in fase di inserimento e invio della Proposta, compilando gli apposti campi previsti sul Portale, l'identificazione del *titolare effettivo,* così come definito dall'art. 20 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Per l'identificazione del *titolare effettivo,* che verrà riportata nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 generata dal Portale, si precisa quanto segue:

1. Il *titolare effettivo* coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente/società, ovvero il relativo controllo.

   In particolare:
   a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale societario detenuta da una persona fisica;
   b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale societario posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

2. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente/società, il *titolare effettivo* coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
   a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
   a) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
   b) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

3. Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il *titolare effettivo* coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente/società.

Il Soggetto beneficiario conserva traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, nonché delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo le indicazioni di cui ai punti 1. e 2.

3 Intensità del Contributo

Come previsto dall'art. 3, comma 2, del Decreto, per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse complessivamente disponibili per la realizzazione del "Parco Agrisolare" (Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2), pari a € 1.500.000.000 (euro un miliardo e cinquecento milioni), sono così suddivise:

- 1.200 milioni di euro destinati per la realizzazione di interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria (Tabella 1A dell'Allegato A del Decreto);

- 300 milioni di euro sono invece destinati alla realizzazione di interventi, di cui:
  - euro 150 milioni per interventi realizzati da aziende agricole attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli (Tabella 2A dell'Allegato A del Decreto);

- euro 150 milioni per interventi realizzati da aziende agricole attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (Tabelle 3A dell'Allegato A del Decreto).

Il 40% delle risorse disponibili così suddivise è destinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Decreto, al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Qualora a seguito della conclusione del periodo di invio delle Proposte e delle valutazioni delle stesse da parte del GSE, le risorse destinate a progetti da realizzare nelle Regioni di cui al precedente alinea non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire eventuali fabbisogni di progetti realizzati in altre Regioni italiane, previa valutazione del Mipaaf e successiva formale indicazione al GSE.

Come previsto dall'art. 5, comma 2, del Decreto, agli interventi realizzati è riconosciuto un finanziamento in conto capitale con un'intensità di aiuto massima, rispetto alle spese ammissibili, che varia in relazione all'appartenenza del Soggetto beneficiario, rispettivamente, alla Tabella 1A, alla Tabella 2A o alla Tabella 3A del Decreto, come di seguito descritto.

Come meglio specificato nel "***Manuale Utente Portale Agrisolare****",* disponibile sul sito del GSE, il Soggetto beneficiario dovrà, all'atto della presentazione della Proposta, indicare nel Portale dapprima la Tabella cui appartiene e successivamente il proprio Codice ATECO prevalente, come da Elenco ATECO[3].

Per i casi in cui il codice ATECO prevalente dell'azienda non corrisponda a quelli indicati nell'Elenco ATECO, l'azienda potrà fornire opportune evidenze documentali a comprova della propria classificazione nella Tabella selezionata, allegandole nell'apposito slot "*Altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione*" della sezione "*Allegati*" del Portale.

Il GSE, di concerto con il Ministero, si riserva di valutare l'ammissibilità della classificazione proposta sulla base delle evidenze documentali fornite.

In particolare, ai sensi dell'Allegato A del Decreto, per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel ***settore della produzione primaria*** **(Tabella 1A)** e in quelle attive nel ***settore della trasformazione di prodotti agricoli*** **(Tabella 2A)**, l'intensità massima del contributo riconoscibile è pari:

- al 50% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare nelle Regioni meno sviluppate, elencate nella Tabella 2 del presente Regolamento operativo;
- al 40% delle spese ammissibili, per le altre Regioni.

Per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel ***settore della produzione primaria*** **(Tabella 1A)**, l'intensità del contributo può essere **maggiorata di 20 punti percentuali** nel caso in cui:

- il Soggetto Beneficiario si configuri come giovane agricoltore o agricoltore insediato nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto (data di presentazione della Proposta), così come risultante dalle informazioni contenute nel Registro delle Imprese;

[3] La rispondenza del codice ATECO prevalente, indicato dal Soggetto Beneficiario in fase di invio della Proposta, verrà accertata tramite consultazione della visura camerale presente nel Registro delle Imprese.

- l'investimento ricada in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 così come individuate dal D.M. n. 591685 dell'11/11/2021.

Ai sensi degli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020,* si definisce *giovane agricoltore* una persona di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della Proposta, che possieda adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel ***settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli***, indipendentemente dalla Regione di appartenenza, l'intensità massima riconoscibile riportata in **Tabella 3A del Decreto** è pari al 30% delle spese ammissibili.

L'intensità del contributo per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel ***settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli*** può essere **maggiorata** di:

- 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle *piccole imprese*;
- 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle *medie imprese*;
- 15 punti percentuali, per investimenti effettuati nelle *zone assistite* che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato, così come indicate nella Tabella 2 infra riportata.

Ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014, si identificano come:

- ***medie imprese***, quelle che occupano meno di 250 persone, realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- ***piccole imprese****,* quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

Tutte le imprese che non soddisfano i suddetti criteri sono ***grandi imprese***.

Si precisa che, ai fini della determinazione della dimensione dell'impresa, entrambi i criteri – e cioè numero di dipendenti e fatturato/bilancio annuo – devono essere contemporaneamente soddisfatti.

Regioni meno sviluppate (Tabella 1 A e Tabella 2 A dell'allegato A del Decreto). **Zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato (Tabella 3 A dell'allegato A del Decreto).**
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia

Sardegna

Tabella 2: Elenco delle Regioni meno sviluppate e delle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato

4 Interventi e Spese ammissibili

4.1 Requisiti impianti fotovoltaici e fabbricati che ospitano l'impianto

Per richiedere il contributo previsto dal Decreto, l'impianto fotovoltaico deve essere di **nuova costruzione** e con potenza di picco complessiva (espressa in kW_p) non inferiore a 6 kW_p e non superiore a 500 kW_p, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), così come definito dalle pertinenti norme CEI e dalla Guida CEI 82-25; il suddetto valore di potenza deve trovare riscontro anche sul sistema *Gaudì* di Terna, mediante la registrazione di un nuovo impianto o di un potenziamento di un impianto esistente, attraverso la creazione di una nuova sezione.

In caso di realizzazione del potenziamento di un impianto esistente, il contributo da riconoscere verrà definito sulla base dei costi sostenuti esclusivamente per la realizzazione della nuova sezione.

Si specifica che non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale complessiva superiore a 500 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino i limiti previsti dal Decreto e per le quali si intenda richiedere al GSE il contributo come singole Proposte.

Si segnala che possono essere ammessi ai contributi previsti dal Decreto "Parco Agrisolare" esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare il fabbisogno energetico della azienda agricola nella titolarità del Soggetto Beneficiario (cosiddetti *impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo*).

Tale previsione non si applica alle aziende rientranti nella Tabella 3A dell'Allegato A del Decreto.

Si specifica che i componenti principali di impianto devono essere nuovi e mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici.

Con riferimento ai moduli fotovoltaici installati, si segnala che questi ultimi devono rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 49/2014 e ss.mm.ii., in materia di gestione del fine vita, e, quindi, risultare immessi sul mercato a seguito dell'entrata in vigore della succitata normativa da Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderenti ai Sistemi di gestione di cui agli artt. 9 e 10 del D.lgs. 49/2014.

I lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico devono essere avviati successivamente all'invio della Proposta e si considerano conclusi quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- tutti i componenti principali (moduli e inverter) e secondari risultano installati e collegati;
- l'impianto è entrato in esercizio, ovvero è collegato con il sistema elettrico nazionale, così come risultante dal portale GAUDI' di Terna e da evidenze documentali (Verbali di installazione dei misuratori per la contabilizzazione dell'energia, Regolamento di esercizio).

Si precisa, inoltre, che l'avvio e la conclusione dei lavori sono subordinati al conseguimento degli eventuali pertinenti titoli autorizzativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Si specifica che ogni singola Proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda, così come desumibili dalle visure camerali, e dimensionato al fine di soddisfare il fabbisogno energetico dello specifico sito/unità locale.

Nei limiti delle spese massime ammissibili previste dal Decreto e dettagliatamente riportate al paragrafo 4.3 del presente Regolamento, è possibile inviare, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, più Proposte, che dovranno essere riferite a differenti impianti fotovoltaici (ed eventuali interventi complementari) da realizzare sui diversi siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda.

L'impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all'attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all'ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale prevista dall'art. 9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e ss.mm.ii..

L'annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale non è richiesto nel caso in cui al fabbricato rurale sia stata attribuita la categoria catastale D/10.

È inoltre consentita l'installazione dell'impianto fotovoltaico esclusivamente su serre esistenti, alla data di invio della Proposta, che risultino strumentali all'attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulta necessario l'accatastamento.

La strumentalità effettiva del fabbricato e/o della serra all'attività del Soggetto Beneficiario dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva.

4.2 Capacità produttiva impianto fotovoltaico

Come previsto dall'art. 2, comma 3 del Decreto, per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria (Tabella 1A dell'Allegato A del Decreto) e per le aziende operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli (Tabella 2A dell'Allegato A del Decreto), gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare.

Per "***fabbisogno energetico dell'azienda***" si intende il fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche che insistono sul medesimo sito produttivo/unità locale in cui è ubicato il fabbricato/edificio/manufatto destinatario dell'intervento da realizzare.

A tal fine si specifica che, in fase di progettazione, il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il ***tool*** denominato **"PVGIS"** del JRC (*Joint Research Centre* della Commissione Europea), disponibile al seguente *link* https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/.

La procedura di inserimento dei dati per la progettazione dell'impianto oggetto della richiesta di accesso ai benefici previsti dalla Misura, dovrà prevedere:

- l'individuazione del sito (in termini di coordinate geografiche) ove è presente il manufatto sul quale verrà installato l'impianto fotovoltaico;
- la selezione del valore "*PVGIS-SARAH2*" nel campo "*Database di radiazione solare*";
- la scelta della tecnologia fotovoltaica che si prevede di installare, nel campo "*Tecnologia FV*";
- un fattore correlato alle perdite del generatore fotovoltaico lato corrente continua pari, in ogni caso, al **14%**, da inserire nel campo "*Perdite di sistema [%]*";
- la modalità di installazione "*sul tetto/integrato nell'edificio*", presente nel campo "*Posizione montaggio*".

Il valore dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico (denominato "*Produzione annuale FV [kWh]*"), presente nella sezione "*Riassunto"*, strettamente correlato al valore di potenza nominale dell'impianto definito in fase di progettazione e inserito nell'apposito campo "*Potenza FV di picco [kWp]*", non dovrà essere superiore del 5% della somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso dell'azienda nel sito in cui è realizzato l'intervento.

Tali consumi di energia elettrica e termica dovranno essere attestati da opportune evidenze documentali, di seguito rappresentate.

In relazione ai consumi medi annui di energia elettrica dell'azienda, si specifica che dovranno essere attestati dalle bollette dell'energia elettrica, intestate all'azienda/impresa agricola, riferite all'intero anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi elettrici degli ultimi 5 anni.

Qualora l'azienda/impresa abbia avviato l'attività imprenditoriale in data successiva all'1 gennaio 2021 (e comunque non oltre il 30 settembre 2021), è consentito stimare i consumi di energia elettrica riferibili a un intero anno solare a partire dai consumi attestabili dalle bollette disponibili, effettuando una proporzione sui mesi di effettivo consumo (che dovranno essere al minimo pari a un intero trimestre) rapportati ai dodici mesi solari, fermo restando i limiti sul volume di affari relativo all'anno fiscale 2021, come previsto dall'articolo 4, comma 2 del Decreto.

Laddove l'azienda agricola non risulti connessa alla Rete elettrica nazionale e, conseguentemente, i consumi di energia elettrica non siano attestabili da apposite bollette, è consentita la realizzazione di un impianto fotovoltaico di taglia pari a 6 kW, fatto salvo che, anche per tale fattispecie, è possibile installare ulteriore potenza di generazione oltre i 6 kW considerando gli eventuali consumi di energia termica, nelle modalità nel seguito rappresentate.

Qualora si intenda computare, nel dimensionamento dell'impianto fotovoltaico, il fabbisogno di energia termica dell'azienda agricola di cui alle Tabelle 1A e 2A, si riportano a seguire le modalità operative per la determinazione dell'energia elettrica equivalente.

Con riferimento ai consumi annui di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica, indipendentemente dall'apparecchiatura utilizzata, al fine di dimensionare correttamente l'impianto fotovoltaico, la quantità di energia elettrica equivalente da sommare all'energia elettrica prelevata dalla rete verrà determinata sulla base delle quantità di combustibile, attestate da opportune evidenze documentali (ad esempio, fatture di acquisto), riconducibili all'intero

anno solare di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre)[4] o al periodo di attività, in caso di avvio in data successiva all'1 gennaio 2021.

Per la determinazione della suddetta energia elettrica equivalente, a partire dai quantitativi di combustibile utilizzati per soddisfare il fabbisogno termico dell'azienda o, ad esempio, dell'energia termica associata a un fluido termovettore acquistato, dovranno essere utilizzati i fattori di conversione riportati in Tabella 3 e procedere al calcolo secondo le modalità di cui alla formula seguente:

$$\text{Energia Elettrica Equivalente} = \frac{\sum_i (Q_i \times f_{tep,i})}{0{,}187} \times 10^3 \ [kWh_e]$$

Dove:

Q_i = quantità di combustibile o energia termica
$f_{tep,i}$ = fattore di conversione in tonnellate equivalenti di petrolio

In ogni caso, l'energia elettrica equivalente derivante dai consumi di energia termica non potrà superare il valore di energia elettrica relativo ai consumi dell'azienda nell'anno solare di riferimento precedentemente definito.

Fonte o vettore energetico	Unità di misura	Fattore di conversione ($f_{tep,i}$)
Gasolio	t	1,02
	litri	0,00086
Olio combustibile	t	0,98
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido	t	1,10
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido	litri	0,000616
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato gassoso	Sm³	0,00253
Gas di petrolio liquefatti (GPL stato gassoso	Nm³	0,00267
Oli vegetali	t	0,88
	litri	0,00079
Pellet	t	0,40
Legna macinata fresca (cippato)	t	0,20
Gas naturale	Sm³	0,000836
	Nm³	0,000882

[4] Come previsto per i consumi di energia elettrica, anche per l'attestazione dei consumi di energia termica e/o di combustibili utilizzati, è possibile considerare l'annualità in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi degli ultimi 5 anni.

Gas Naturale Liquefatto (GNL)	t	1,08
Biogas	Sm³	0,00052
	Nm³	0,00055
Calore consumato da fluido termovettore acquistato	MWh	0,103
	GJ	0,029

Tabella 3: Fattori di conversione ai fini del calcolo dell'energia elettrica equivalente

Esempio per il corretto dimensionamento dell'impianto fotovoltaico

Al fine del corretto dimensionamento di un impianto fotovoltaico a servizio di un'azienda ricompresa nella Tabella 1A o 2A dell'Allegato A del Decreto, si riporta di seguito un esempio di calcolo, utile per la determinazione della potenza di picco dell'impianto fotovoltaico, con riferimento ad un'azienda agricola attiva nella produzione agricola primaria e caratterizzata da specifici consumi.

L'azienda agricola di riferimento, nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, è in possesso della documentazione atta ad attestare un consumo di energia elettrica prelevata dalla rete pari a 7.000 kWh_e.

Al contempo, l'Azienda è nelle condizioni di poter attestare, tramite opportune evidenze documentali, i consumi di gasolio e GPL volti alla produzione di energia termica ad uso riscaldamento pari – rispettivamente – a 1.000 litri di gasolio e 500 Sm³ di GPL.

Il primo passo consiste nel determinare il consumo combinato di energia termica ed elettrica sommando all'energia elettrica prelevata dalla rete l'energia elettrica equivalente, ovvero l'energia elettrica calcolata utilizzando la formula per il calcolo dell'energia elettrica equivalente, precedentemente riportata, e gli specifici fattori di conversione indicati in Tabella 3.

In particolare, tenendo conto dei consumi di gasolio e di GPL di cui sopra, l'energia elettrica equivalente consumata dell'Azienda è pari a:

$$\text{Energia Elettrica Equivalente} = \frac{\sum_i (Q_i \times f_{tep,i})}{0{,}187} \times 10^3 = \frac{(Q_{gasolio} \times f_{tep,gasolio}) + (Q_{GPL} \times f_{tep,GPL})}{0{,}187} \times 10^3 =$$

$$= \frac{(1.000 \times 0{,}00086) + (500 \times 0{,}00253)}{0{,}187} \times 10^3 = 11.363{,}64 \text{ kWh}$$

con:

$Q_{gasolio} = 1.000$ litri
$Q_{GPL} = 500\ Sm^3$
$f_{tep,gasolio} = 0{,}00086$ tep/litri
$f_{tep,GPL} = 0{,}00253$ tep/Sm^3
fattore di conversione tra energia elettrica prelevata dalla rete e energia primaria = 0,187 tep/MWh

Come specificato nel presente paragrafo, l'energia elettrica equivalente calcolata non potrà superare il valore di energia elettrica consumata nell'anno solare 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, che, nel caso specifico, risulta pari a 7.000 kWh_e.

Di conseguenza, essendo l'energia elettrica equivalente calcolata pari a 11.363,64 kWh_e, l'Azienda potrà computarla nel calcolo fino a un massimo di 7.000 kWh_e.

Al fine di determinare il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'Azienda, è necessario sommare l'energia elettrica effettivamente consumata e l'energia elettrica equivalente, tenendo conto del limite suesposto.

$$\text{Consumo Elettrico Combinato} = \text{Energia Elettrica Prelevata} + \text{Energia Elettrica Equivalente} =$$

$$= 7.000\ \text{kWh}_e + 7.000\text{kWh}_e = \mathbf{14.000\ kWh_e}$$

Noto il consumo elettrico combinato, è possibile procedere al dimensionamento dell'impianto fotovoltaico attraverso l'utilizzo dell'applicativo "PVGIS", disponibile al seguente link: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/.

Nel caso specifico, tenuto conto che l'Azienda risulta ubicata nei pressi di Terni, è possibile identificare il sito di installazione inserendo l'indirizzo (o, in alternativa, le coordinate geografiche – latitudine e longitudine – come visibile in Figura 1) nello specifico box e cliccando successivamente sul pulsante "Vai!".

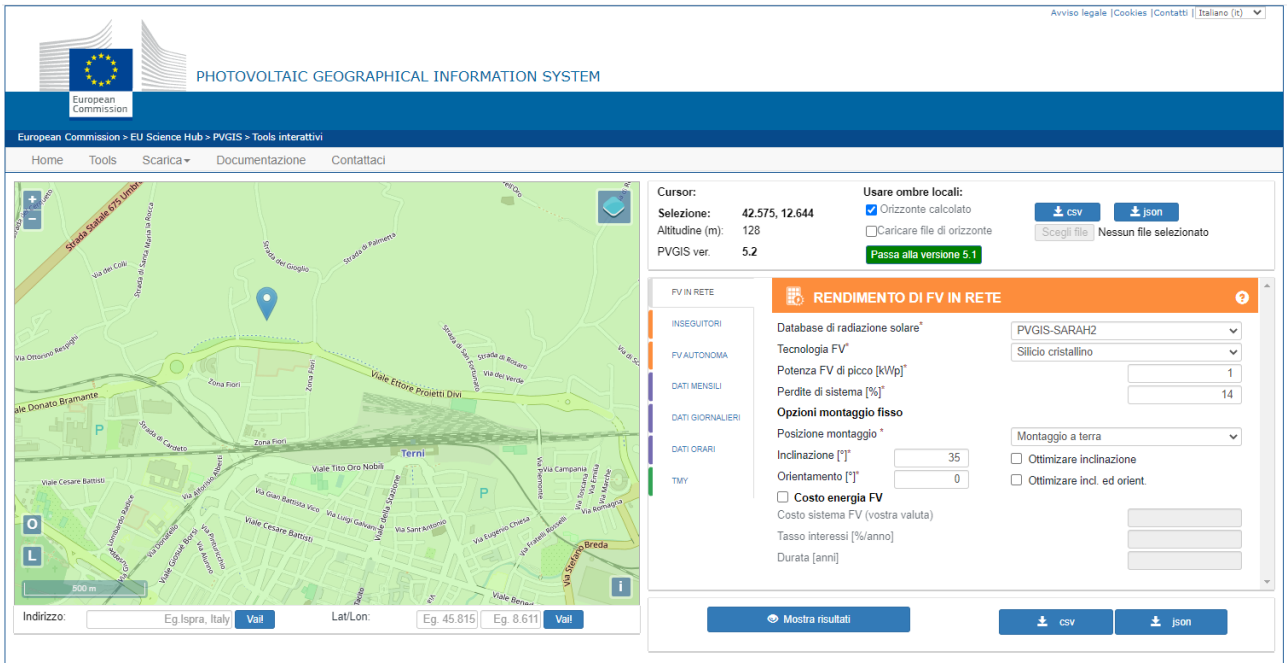

Figura 1: Schermata principale dell'applicativo "PVGIS"

Individuato il sito di installazione dell'impianto fotovoltaico, nella sezione "*FV IN RETE*" di "*PVGIS*" si procede impostando i parametri di progetto dell'impianto fotovoltaico, ricordando che la potenza di picco deve essere tale da garantire una produzione annua paragonabile al consumo elettrico combinato precedentemente calcolato, nel rispetto della soglia del 5% richiamata in premessa.

Nel caso specifico, con riferimento all'impianto progettato per l'Azienda, sono stati inseriti i seguenti parametri:

- Database di radiazione solare: **PVGIS-SARAH2**
- Tecnologia FV: **Silicio cristallino**
- Potenza FV di picco [kWp]: **10,5**

(Il valore indicato consente il corretto dimensionamento dell'impianto in relazione al consumo elettrico combinato precedentemente calcolato)

- Perdite di sistema [%]: **14**
- Posizione montaggio: **Sul tetto / Integrato nell'edificio**
- Inclinazione [°]: **30**
- Orientamento [°]: **0**

Dopo aver inserito i parametri su indicati, cliccando sul pulsante "*Mostra risultati*" sarà possibile verificare, nella sezione "*Output del calcolo*", il valore di energia elettrica calcolata come produzione annua dell'impianto.

Il report della simulazione è scaricabile in formato pdf (attraverso la specifica funzionalità di "*PVGIS*", cliccando sul pulsante "*PDF*") ed è uno dei documenti da allegare in fase di invio della Proposta.

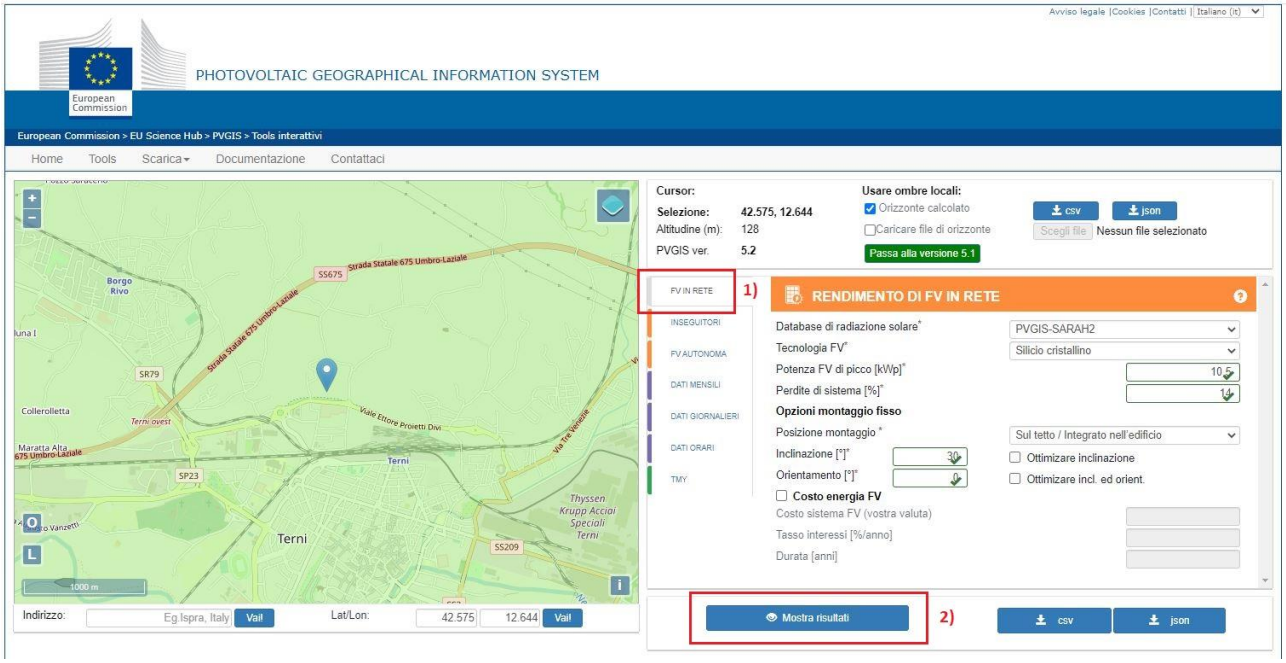

Figura 2: Esempio di inserimento dei parametri nell'applicativo "PVGIS"

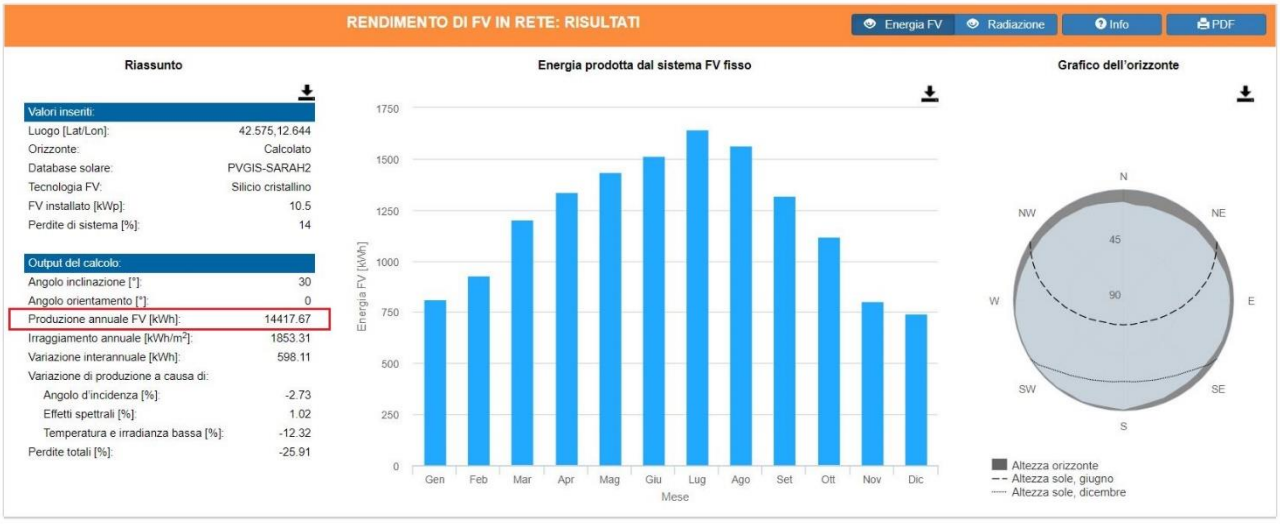

Figura 3: Report fornito dalla simulazione effettuata dall'applicativo "PVGIS"

Sulla base dei parametri inseriti in "*PVGIS*", l'impianto fotovoltaico progettato, di potenza di picco pari a 10,5 kW_p, garantirebbe una produzione di energia elettrica annua pari a 14.417,67 kWh ("*Produzione annuale FV [kWh*]"), come emerso dalla simulazione "PVGIS" (Figura 3), in linea coi consumi di energia elettrica e termica dell'azienda e nel rispetto della soglia del 5% indicata in premessa.

4.3 Spese ammissibili

Il contributo è riconosciuto, nei limiti di spesa previsti, alle Proposte per la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetti strumentali all'attività agricola e di altri interventi complementari (ove previsti), finalizzati alla riqualificazione e/o efficientamento energetico dei fabbricati interessati.

La spesa massima ammissibile per singola Proposta, ivi inclusi gli eventuali interventi complementari, non può essere superiore ad € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00).

Ogni singolo Soggetto Beneficiario può richiedere l'accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva comunque non superiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

Il Decreto dispone che il Soggetto Beneficiario, nell'ambito della presentazione della Proposta, è tenuto a elaborare una stima delle spese a preventivo, coerentemente con le caratteristiche del progetto presentato.

Il GSE, verificata la coerenza degli importi di spesa dichiarati e l'ammissibilità della Proposta, provvede a definire l'importo del contributo che è possibile riconoscere al Soggetto Beneficiario, fermo restando che l'importo effettivo del contributo da riconoscere in fase di fine lavori (Fase 2) verrà ridefinito sulla base dei reali costi sostenuti dal Soggetto Beneficiario e non potrà comunque essere superiore a quanto riconosciuto in fase di ammissione della Proposta.

Si precisa che, nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto, sono consentite variazioni progettuali dell'intervento presentato e approvato a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica degli edifici e che, in ogni caso, non determinino il superamento dell'importo del contributo riconosciuto.

L'articolo 6, comma 5, del Decreto precisa che non sono ammissibili i costi relativi all'investimento sostenuti per:

a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
b) acquisto di beni usati;
c) acquisto di beni in leasing;
d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
e) acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
f) lavori in economia;
g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
h) prestazioni gestionali;
i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;

j) spese effettuate o fatturate al Soggetto Beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'articolo 2359 del codice civile, o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione;

k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

4.3.1 Spese ammissibili Impianto fotovoltaico

Sono ammesse al contributo, in misura delle intensità definite al capitolo 3, le spese riferite all'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico, adeguatamente documentate e rendicontabili, fino a **€ 1500/kW$_p$**.

Si specifica che ogni Proposta deve essere riferita esclusivamente al progetto di un unico impianto fotovoltaico che rispetti i requisiti previsti al paragrafo 4.1, e agli eventuali interventi complementari annessi.

L'importo del contributo spettante si determina con la seguente formula:

$$\boldsymbol{C_{FTV}\ [€] = \min(S_{FTV};\ 1500 * P_n) * E_c}$$

ove:

- S_{FTV} è la sommatoria delle spese ammissibili per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, computate e rendicontate dal Soggetto Beneficiario.
- P_n è la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico per il quale è richiesto il contributo.
- E_c è la percentuale dell'entità del contributo assegnata (come dettagliatamente riportato nel capitolo 3).

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:

- acquisto e installazione dei componenti costituenti l'impianto fotovoltaico da realizzare, ovvero i moduli fotovoltaici, gli inverter, i *software* di gestione (ove richiesti), l'ulteriore componentistica (cavi, quadri, strutture di supporto, trasformatori, dispositivi di sicurezza a norma CEI, ecc.) necessaria al funzionamento dell'impianto;
- approntamento cantiere e direzione lavori;
- fornitura e posa in opera di materiali impiegati per l'esecuzione delle opere edili-murarie, gli adeguamenti impiantistici e le attrezzature di supporto per la corretta installazione e funzionalità dell'impianto nel rispetto delle normative vigenti;
- spese per lo svolgimento di adempimenti verso i soggetti competenti per la connessione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica; tra queste rientrano gli importi da corrispondere al Gestore di Rete territorialmente competente, gli eventuali oneri per l'adeguamento dell'infrastruttura di rete eventualmente necessario, l'assolvimento degli obblighi fiscali, se previsti dalla norma, altri oneri necessari.

Si rammenta che sono ammessi al contributo solo impianti di nuova costruzione, costituiti da componenti nuovi o comunque non già impiegati in altri impianti.

4.3.2 Spese ammissibili Sistema di Accumulo

In aggiunta al contributo spettante per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo, in misura delle intensità definite al capitolo 3, per le spese di acquisto e

installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica, fino a un limite di spesa ammissibile pari a **1.000 €/kWh**, adeguatamente documentate e rendicontabili.

In ogni caso, ai fini del calcolo del contributo spettante, la spesa massima ammissibile non può eccedere € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

L'importo del contributo spettante si determina con la seguente formula:

$$\boldsymbol{C_{acc}}\ [€] = \mathbf{min}(\boldsymbol{S_{acc}}; \mathbf{1000} * \boldsymbol{C_n}\ ) * \boldsymbol{E_c}$$

ove:

- S_{acc} è la sommatoria delle spese ammissibili per l'acquisto e l'installazione del sistema di accumulo, computate e rendicontate dal Soggetto Beneficiario;
- C_n è la capacità nominale del sistema d'accumulo;
- E_c è la percentuale dell'entità del contributo assegnata (come dettagliatamente riportato nel capitolo 3).

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:

- acquisto e installazione di batterie di accumulatori;
- acquisto e installazione dei dispositivi di gestione, conversione e controllo, intesi come il complesso delle apparecchiature (*hardware*) utili al funzionamento del sistema di accumulo. A tale riguardo si precisa che, nel computo delle spese utili alla determinazione del contributo previsto per l'installazione dei sistemi di accumulo, non sono ammessi i costi derivanti dall'acquisto dei dispositivi di conversione se questi sono già integrati all'impianto fotovoltaico (c.d. *inverter ibridi*);
- acquisto di licenze e logiche di funzionamento (*software*) del sistema di accumulo solo se non inclusi nella dotazione prevista dal costruttore del sistema di accumulo installato.

I sistemi di accumulo dovranno essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.

4.3.3 Spese ammissibili Dispositivi di ricarica

Qualora siano installati dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali di cui ai precedenti paragrafi, una spesa complessiva fino ad un limite massimo ammissibile pari a:

- € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per installazione di dispositivi di ricarica *wallbox* di potenza complessiva non superiore ai 22 kW;
- € 4.000,00 (euro quattromila/00) per installazione di colonnine di ricarica di potenza complessiva non superiore ai 22 kW;
- € 250,00/kW, e fino a un massimo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per l'installazione di dispositivi di ricarica di potenza complessiva superiore ai 22 kW.

Le spese dovranno essere riferibili all'acquisto di dispositivi di ricarica, adeguatamente documentabili e rendicontabili.

I dispositivi di ricarica dovranno essere di nuova costruzione e conformi alla normativa tecnica di settore.

4.4 Requisiti Interventi Complementari

Congiuntamente alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, è possibile realizzare uno o più interventi di riqualificazione edile ed energetica della copertura del manufatto sul quale lo stesso è installato.

Si evidenzia che anche i suddetti interventi, definiti come "*complementari*", dovranno essere avviati in data successiva all'invio della Proposta.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, gli interventi complementari ammissibili ai benefici previsti dalla Misura consistono nella:

a) rimozione e smaltimento dell'amianto/eternit dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria).

- **Rimozione e smaltimento dell'amianto**

Come previsto all'art. 6, commi 8 e 9, del Decreto, è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si effettua la bonifica dall'amianto (e, se del caso, dall'eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato.

È inoltre ammessa l'opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, purché appartenenti allo stesso fabbricato; in ogni caso, l'opera di bonifica dovrà prevedere la completa rimozione e smaltimento dell'amianto (e, se del caso, dell'eternit) presente in copertura.

Si specifica che non può essere ammesso al contributo l'intervento di installazione di un impianto fotovoltaico, o di una porzione dello stesso, su una superficie qualsiasi in cui risulti presente eternit o amianto.

Si sottolinea, altresì, che, per tale tipologia di intervento complementare, la documentazione specifica da allegare alla Proposta è riportata al paragrafo 6.2.

In ogni caso, ~~si evidenzia che~~ in fase di fine lavori (**Fase 2**) dovrà essere inviato al GSE il formulario di identificazione dei rifiuti relativo allo smaltimento dell'eternit e/o amianto, redatto in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, e copia (ove previsto) del Piano dei lavori di rimozione inviato all'Organo di Vigilanza territorialmente competente.

Tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro.

- **Realizzazione dell'isolamento termico dei tetti**
- **Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria)**

Per entrambi gli interventi di riqualificazione energetica della copertura, da realizzare nel rispetto della normativa tecnica di settore, dovrà essere inviata una relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato, contenente almeno gli elementi riportati al paragrafo 6.2.1.

Si specifica che deve essere realizzato uno strato di ventilazione di congruo spessore con lo scopo di migliorare il comportamento termoigrometrico complessivo dell'edificio, nonché di assicurare sulla

copertura un'adeguata sezione di ingresso dell'aria (ad esempio, in corrispondenza della linea di gronda) e di uscita (ad esempio in corrispondenza del colmo).

Per i fabbricati in cui non sia possibile identificare un volume chiuso e definito che permetta di regolare gli scambi termici tra interno ed esterno dell'edificio, la relazione tecnica firmata e asseverata del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare (ad esempio, tramite stratigrafie ante e post operam) la scelta del grado di coibentazione previsto e/o del sistema di aerazione connesso al rifacimento del tetto, seppur in assenza di un fabbisogno energetico dell'edificio stesso, in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, ovvero al fine di migliorare il benessere animale.

Gli interventi complementari alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, di cui ai precedenti punti b) e c), dovranno essere realizzati, ove previsti, sulla medesima copertura dell'edificio su cui viene installato l'impianto.

4.5 Spese ammissibili interventi complementari

Congiuntamente alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo aggiuntivo, fino a un limite di spesa ammissibile pari a **€ 700/kWp,** per la realizzazione di uno o più interventi complementari, così come dettagliati al paragrafo 4.4, allo scopo di migliorare l'efficienza energetica e/o il benessere animale del fabbricato sul quale è collocato l'impianto fotovoltaico per il quale viene richiesto il contributo.

L'importo del contributo spettante per la realizzazione di uno o più interventi complementari si determina con la seguente formula:

$$\boldsymbol{C_{complementare}}\ [€] = \mathbf{min}(\boldsymbol{S_{amianto}} + \boldsymbol{S_{isolamento}} + \boldsymbol{S_{areazione}}; \boldsymbol{P_n} * \mathbf{700}\ ) * \boldsymbol{E_c}$$

ove:

- $S_{amianto}$ è la sommatoria delle spese ammissibili per gli interventi di rimozione e smaltimento delle coperture contenenti amianto/eternit, computate e rendicontate dal Soggetto Beneficiario.
- $S_{isolamento}$ è la sommatoria delle spese ammissibili per gli interventi di isolamento delle coperture, computate e rendicontate dal Soggetto Beneficiario.
- $S_{areazione}$ è la sommatoria delle spese ammissibili per gli interventi di realizzazione di sistemi di areazione, rendicontate a consuntivo dal Soggetto Beneficiario.
- P_n è la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico per il quale è richiesto il contributo.
- E_c è la percentuale dell'entità del contributo assegnata (come dettagliatamente riportato nel capitolo 3).

Le spese ammissibili per i singoli interventi complementari si intendono comprensive dei relativi costi di approntamento cantiere e direzione lavori.

4.5.1 Spese ammissibili Rimozione e Smaltimento dell'Amianto (Eternit)

È possibile richiedere un contributo aggiuntivo per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto e/o eternit dalle coperture dei fabbricati interessati dall'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico.

Possono essere ammesse al contributo le seguenti voci di spesa:

- interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto/eternit eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti (es. pre-trattamenti, smontaggio, imballaggio, conferimento in discarica autorizzata);
- decontaminazione delle superfici a contatto coi materiali rimossi (ove necessario);
- eventuali opere edili-murarie necessarie per la posa del nuovo manto di copertura;
- fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;
- oneri da corrispondere alle autorità competenti (es. Piano dei Lavori).

4.5.2 Spese ammissibili Isolamento termico dei tetti

È possibile richiedere un contributo aggiuntivo per la realizzazione di coperture termo-isolanti tali da garantire un miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato interessato dei fabbricati interessati dall'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico.

Possono essere ammesse al contributo le seguenti voci di spesa:

- rimozione manto di copertura esistente (ove necessario);
- fornitura e posa in opera del materiale isolante ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato interessato;
- opere edili-murarie per la realizzazione dell'intervento (ove necessario);
- oneri per il rilascio di eventuali permessi e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

4.5.3 Spese ammissibili Sistema di areazione (intercapedine d'aria)

È possibile richiedere un contributo aggiuntivo per la realizzazione di un sistema di areazione (compresa l'installazione di camini di evacuazione) connesso alla sostituzione del tetto del fabbricato interessato dall'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico.

Possono essere ammesse al contributo le seguenti voci di spesa:

- fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;
- fornitura e posa in opera dei materiali e dei dispositivi per la realizzazione del sistema di areazione del fabbricato interessato;
- opere edili-murarie per la realizzazione dell'intervento (ove necessario).

4.5.4 Altre spese ammesse

Per tutti gli interventi descritti nei paragrafi precedenti sono ammesse, nei limiti dei relativi massimali, le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative all'elaborazione ed alla presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.

È possibile far rientrare tra le spese ammissibili anche l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella sua totalità o anche solo parzialmente, a condizione che questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Il Soggetto Beneficiario, definito il valore residuale di IVA da far rientrare tra le spese ammissibili, ha facoltà di richiedere il contributo indicando il relativo l'importo nei limiti imposti dal Decreto, esclusivamente allegando evidenze documentali atte a rappresentare l'impossibilità di recuperare tale importo.

Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario non alleghi una documentazione esaustiva atta a rappresentare l'impossibilità di recuperare l'importo di IVA indicato, tale importo non verrà considerato tra le voci di spesa ammissibile.

4.6 Cumulabilità Incentivi

Il cumulo tra più agevolazioni si realizza quando le stesse sono riferibili alle medesime spese ammissibili, ovvero alle stesse spese rendicontabili e rendicontate.

La percezione di più aiuti finalizzati alla realizzazione della stessa attività, della stessa iniziativa o dello stesso progetto, ma per spese ammissibili diverse, non costituisce cumulo.

In relazione alle spese ammissibili identificate ai precedenti paragrafi, l'articolo 11 del Decreto prevede che gli eventuali contributi riconosciuti in attuazione della presente Misura:

- possano essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento;

- possano essere, altresì, cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento.

Conseguentemente, in caso di cumulo tra più agevolazioni, il GSE determina l'entità massima del contributo in conto capitale spettante, che si riduce in ragione dell'ammontare degli ulteriori incentivi percepiti/assegnati.

4.7 Analisi dello scenario controfattuale per grandi imprese

Come specificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2022, numero 315434, che introduce specifiche integrazioni al Decreto a seguito degli esiti del procedimento di notifica alla Commissione Europea e in coerenza con quanto previsto dagli *Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020*, le **grandi imprese attive nella *produzione agricola primaria* (Tabella 1A dell'Allegato A del Decreto) od operanti nel *settore della trasformazione di prodotti agricoli* (Tabella 2A dell'Allegato A del Decreto), al fine di accedere ai contributi previsti dal Decreto e definirne l'intensità "*… *devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è specificata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda."***

Il suindicato Decreto prevede inoltre **che "*l'autorità che concede l'aiuto deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario"*.**

A tal fine è stato predisposto dal GSE un "***Simulatore dello scenario controfattuale***" che i Soggetti Beneficiari qualificabili come ***grandi imprese***, ricomprese nelle Tabelle 1A o 2A dell'Allegato A del

Decreto, dovranno compilare e allegare alla Proposta, caricandolo nello specifico *slot* disponibile nella sezione "Allegati" del Portale.

Il Simulatore permetterà alla ***grande impresa***, che intende richiedere i contributi previsti dal Decreto, di rappresentare la redditività dell'investimento previsto (realizzazione dell'impianto fotovoltaico ed eventuali interventi complementari) sia nell'ipotesi di riconoscimento del contributo richiesto – che non potrà mai superare l'intensità prevista dal Decreto per ogni specifica fattispecie – sia in assenza di aiuto.

Il Soggetto Beneficiario dovrà inserire nel simulatore le seguenti informazioni, in coerenza coi dati inseriti sul Portale:

- dati tecnici e costi specifici dell'intervento previsto;
- intensità percentuale del contributo richiesta, nei limiti previsti dal Decreto;
- dati finanziari (quota di debito, tasso di interesse, *WACC (Weighted Average Cost of Capital*, cioè *costo medio ponderato del capitale*).
  Nel dettaglio, come *quota di debito* dovrà essere inserita la percentuale dell'investimento da realizzare mediante finanziamento/prestito con la relativa durata e il tasso di interesse applicato.
  Si specifica che il valore del WACC non potrà essere superiore a 9%, soglia massima ritenuta compatibile in relazione alla tipologia di investimento da realizzarsi nel settore agricolo.

Il Simulatore realizza un'analisi di sensitività dell'investimento previsto, sulla base dei parametri tecnici e economici caratteristici della tecnologia fotovoltaica e degli ulteriori interventi ammissibili, riportati a seguire:

- vita utile dell'impianto (20 anni);
- decadimento annuale medio della producibilità (0.4%);
- percentuali di energia elettrica prodotta e autoconsumata[5];
- costi medi previsti per manutenzione dell'impianto e delle altre componenti eventualmente installate;
- anni di ammortamento (20 anni) e tasse da corrispondere (aliquota standard del 28%);
- prezzo dell'energia elettrica stimato su base ventennale, con un valore medio pari ad €[i] 92,42/MWh;

Il Simulatore restituisce, nel foglio denominato "*output*", gli esiti dell'analisi, indicando nella sezione denominata *"**Verifica di ammissibilità del contributo richiesto**"* se l'intensità del contributo richiesto risulta in linea con gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricoli e forestali e, quindi, l'importo dell'aiuto è il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

In tal caso, la verifica di ammissibilità del contributo restituisce esito positivo; in caso contrario, l'esito risulterà negativo.

È possibile richiedere un valore inferiore dell'intensità del contributo rispetto a quello previsto dal Decreto, affinché la verifica dell'ammissibilità del contributo possa risultare positiva; tale valore dovrà essere riportato anche nella specifica sezione del Portale, in fase di compilazione della Proposta.

[5] Come da Rapporto Statistico Solare Fotovoltaico del 05/2022 pubblicato dal GSE, per impianti fotovoltaici del settore agricolo e privi di sistemi di accumulo è stato previsto un valore medio pari al 42%. In caso di presenza di sistema di accumulo, tale percentuale aumenta in modo lineare sulla base della capacità nominale del componente.

Il simulatore restituisce, inoltre, i seguenti valori tipici di un'analisi economica degli investimenti:

- Tasso Interno di Rendimento (TIR), Valore Attuale Netto (VAN) e tempo di ritorno dell'investimento, sia in riferimento alla realizzazione dell'intervento con il contributo richiesto che in assenza dello stesso;
- costi supplementari netti che corrispondono alla differenza tra i ricavi e i costi economici (compresi l'investimento e il funzionamento) del progetto sovvenzionato e quelli del progetto alternativo che verosimilmente il beneficiario dell'aiuto realizzerebbe in assenza di aiuti.

5 Indicazioni rispetto principio "Non arrecare un danno significativo" (DNSH)

In relazione alla misura "Parco Agrisolare" si riportano di seguito le modalità operative per assicurare il rispetto del principio di "*non arrecare danno significativo*", di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle schede intervento della Circolare n. 32/2021, "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, do not significant harm)",* nel seguito *Guida*.

Per l'Amministrazione concedente il rispetto di tale principio è un elemento obbligatorio e qualificante nell'utilizzo delle risorse del PNRR e, per i Soggetti Beneficiari, un elemento essenziale per garantire la rendicontabilità delle spese sostenute.

L'applicazione in concreto del principio DNSH alla Misura "Parco Agrisolare" ha determinato un'armonizzazione degli elementi di controllo e delle modalità di verifica previste dalla *Guida* e relativi allegati, anche al fine di individuare gli opportuni requisiti da applicare alla misura in oggetto.

Il set documentale necessario per verificare e garantire il rispetto del principio di "*non arrecare un danno significativo*" è riportato al paragrafo 6.2 ed è riferito esclusivamente alla Fase Progettuale.

Per quanto concerne la fase di fine lavori (**Fase 2**), la documentazione specifica per il rispetto del principio DNSH sarà riportata nei successivi Provvedimenti di cui all'art. 1, comma s) del Decreto, dedicati alla suddetta fase.

Di seguito si riportano i principi di riferimento:

1. nel caso l'intervento riguardi esclusivamente la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, il progetto dovrà rispettare le disposizioni del CEI e le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione; le suddette prescrizioni verranno riscontrate dallo schema elettrico unifilare di progetto e dalla relazione tecnica, come indicato nel paragrafo 6.2. Inoltre, dovrà essere dichiarato, all'interno della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che i moduli fotovoltaici che si intendono installare rispetteranno gli obblighi previsti dal D.lgs. 49/2014 e dal D.lgs. 118/2020 in materia di fine vita;

2. nel caso si intendano realizzare uno o più interventi complementari all'installazione dell'impianto fotovoltaico (rimozione dell'amianto, realizzazione dell'isolamento termico del tetto e/o realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto), dovrà essere inviata, oltre alla specifica documentazione prevista al paragrafo 6.2 per tali interventi, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rispetto del principio "*non arrecare un danno*

significativo all'ambiente (DNSH)", di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, disponibile nella sezione "Allegati" del Portale e in allegato al presente Regolamento.

6 Procedura di invio e valutazione della Proposta

Secondo quanto disposto all'art. 7 del Decreto, il Soggetto Beneficiario deve presentare le Proposte, come definite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. r), del Decreto, esclusivamente tramite il Portale predisposto dal GSE.

Il Portale permette a ogni Soggetto Beneficiario, preventivamente registrato nell'Area Clienti, di inoltrare la Proposta con le modalità previste e nel rispetto dei vincoli imposti del Decreto.

A tale scopo il GSE ha messo a disposizione degli utenti del proprio sito istituzionale il servizio "AGRISOLARE", che consente l'accesso al Portale predisposto per l'invio telematico delle Proposte.

6.1 Modalità di presentazione Proposta

Ai fini della richiesta di ammissione al contributo, la Proposta deve essere trasmessa, pena l'inammissibilità, esclusivamente per via telematica mediante l'apposito Portale "AGRISOLARE", disponibile nell'Area Clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico-amministrative richieste, nonché allegando la documentazione a corredo.

Eventuali richieste di ammissione al contributo pervenute tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), *e-mail*, raccomandata o posta ordinaria, ovvero su canali di comunicazione diversi dal Portale "AGRISOLARE", non saranno tenute in considerazione.

Per poter accedere al Portale, il Soggetto Beneficiario, qualora non sia già registrato, deve preliminarmente registrarsi, al fine di creare il profilo Operatore sul sito del GSE, nella sezione Area Clienti (https://areaclienti.gse.it/), e, solo dopo, richiedere il servizio "AGRISOLARE" attraverso il quale è possibile procedere alla presentazione della Proposta.

Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di registrazione e di compilazione della Proposta si rimanda al documento "***Manuale Utente Portale Agrisolare***", disponibile sul sito istituzionale del GSE.

Si ricorda che i dati anagrafici e fiscali indicati del Soggetto Beneficiario nel *form* di registrazione della sezione Area Clienti sono necessari ai fini della corretta compilazione della richiesta di ammissione al contributo all'interno del Portale "AGRISOLARE".

Pertanto, qualora venga riscontrato un dato errato e/o variato, è necessario aggiornare tali dati nel profilo del Soggetto Beneficiario prima della finalizzazione della Proposta.

Il Portale consente l'invio delle Proposte esclusivamente durante il periodo definito dall'Avviso di Adesione emanato ai sensi dell'art.13 del Decreto.

6.2 Documentazione da trasmettere

La procedura informatica per la presentazione della Proposta si perfeziona con il caricamento dell'apparato documentale utile a fornire tutti gli elementi necessari al GSE per valutarne l'ammissibilità.

A tale scopo, il Soggetto Beneficiario provvede a caricare i documenti negli appositi *slot* disponibili nella sezione "Allegati" del Portale, in modo da poter finalizzare la procedura informatica e procedere all'invio della Proposta.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a inviare la seguente documentazione:

- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN)** redatta ai sensi del DPR 445/2000 e resa disponibile dal Portale, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario o dal Rappresentante Legale o dal suo Procuratore (il modello è presente in Allegato 2);
- **documento di identità del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale/Procuratore,** in corso di validità;
- **relazione tecnica descrittiva** del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, timbrata e firmata da un professionista abilitato e contenente almeno gli elementi riportati al paragrafo 6.2.1;
- **visura catastale degli immobili oggetto di intervento** da cui sia possibile desumere l'inquadramento catastale del sito di installazione, nonché le informazioni necessarie al fine di stabilire la strumentalità del fabbricato all'attività agricola (annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni);
- **planimetria degli immobili oggetto di installazione dell'impianto fotovoltaico** con la rappresentazione in pianta del/dei fabbricato/i interessato/i, con eventuali particolari costruttivi atti a dettagliare esaustivamente le modalità esecutive dell'intervento;
- **schema elettrico unifilare di progetto** redatto da professionista abilitato, con la rappresentazione dei componenti principali del generatore fotovoltaico (stringhe, inverter, trasformatori, etc.) e riportante l'eventuale indicazione di porzioni esistenti di impianto (progetto di potenziamento), i principali tracciati elettrici, le derivazioni dei carichi elettrici, i servizi ausiliari, l'esatto posizionamento elettrico del sistema di accumulo e/o del dispositivo di ricarica (ove previsti), apparati di protezione installati, apparecchiature di misura per la contabilizzazione dell'energia elettrica. Il presente documento è necessario anche al fine di verificare e garantire il rispetto del principio di "*non arrecare un danno significativo*", di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, in relazione al rispetto delle disposizioni del CEI e delle migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari
- **dossier fotografico *ante operam*** costituito da almeno 5 fotografie che, con diverse inquadrature, mostrino in modo completo lo stato dei luoghi del sito, i fabbricati interessati dall'intervento e il quadro di insieme in cui si inseriscono;
- **bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali dichiarati**, ovvero le copie delle fatture relative alla fornitura dell'energia elettrica intestata al Soggetto Beneficiario, afferente al punto di prelievo (POD) dell'impresa agricola per il proprio fabbisogno energetico, compreso quello familiare, in cui siano riportati in modo chiaro i valori di energia elettrica consumati in un anno solare, secondo quanto riportato al paragrafo 4.2;
- **relazione di calcolo di conversione del fabbisogno termico dell'azienda** in energia elettrica equivalente, con allegata la documentazione comprovante la quantità di combustibili utilizzati ai fini del calcolo **(fatture di acquisto riconducibili all'intero anno solare di riferimento),** secondo quanto riportato al paragrafo 4.2 (ove applicabile per le aziende ricomprese nella Tabella 1A o 2A dell'Allegato A del Decreto);

- **attestazione CENSIMP dell'impianto esistente**, scaricabile dal sistema Gaudì di Terna (ove disponibile);
- **report PDF generato dal sito PVGIS (**https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/**) e redatto secondo le istruzioni riportate al paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo**, riferito al sito dell'intervento e completo di tutte le sue pagine, come reso disponibile dal portale PVGIS;
- **documento attestante lo scenario controfattuale**, ovvero copia della simulazione, in formato .xls, effettuata tramite il "*Simulatore dello scenario controfattuale*", secondo quanto riportato al paragrafo 4.7 (esclusivamente per le **grandi imprese ricomprese nelle Tabelle 1A o 2A dell'Allegato A del Decreto**);
- **altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione**, laddove si renda necessario inviare ulteriori documenti tali da poter fornire elementi utili per la valutazione della Proposta;

Qualora il Soggetto Beneficiario intenda richiedere il contributo per un progetto che prevede anche la realizzazione di uno o più interventi complementari, è necessario allegare, altresì, la seguente documentazione:

- **dossier fotografico della copertura in amianto *ante operam*** (da allegare in caso di rimozione dell'eternit/amianto), costituito da almeno 5 fotografie, con inquadrature di dettaglio del fabbricato interessato dall'intervento e destinato a ospitare l'impianto fotovoltaico, comprovanti la presenza di eternit o amianto in copertura, ovvero un **dossier fotografico della copertura esistente** (da allegare in caso di interventi di isolamento termico e/o areazione), costituito da almeno 5 fotografie, con inquadrature del fabbricato destinato a ospitare l'impianto fotovoltaico e inquadrature ravvicinate del tetto esistente e dell'interno dei locali in corrispondenza della copertura;
- **relazione tecnica descrittiva del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dell'intervento di coibentazione/aerazione/rimozione amianto**, timbrata e firmata da un professionista abilitato, contenente almeno gli elementi riportati al paragrafo 6.2.1;
- **elaborato planimetrico con indicazione delle superfici oggetto di intervento** che rappresenti in pianta, prospetto e sezioni le superfici interessate e i particolari costruttivi relativi ai diversi interventi in progetto. In particolare, è necessario allegare elaborati grafici quotati tali da rappresentare graficamente, in una scala adeguata, le caratteristiche costruttive di ogni intervento realizzato (es. stratigrafia del tetto, sistemi di evacuazione dell'aria);
- **dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sul rispetto del principio "*non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)*",** debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario, conformemente al modello scaricabile dal Portale e presente in Allegato 3: Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH;
- **attestazione di Prestazione Energetica (APE) *ante operam***, da allegare per interventi di coibentazione e/o areazione su fabbricati per i quali sussistano le condizioni minime stabilite dalla normativa vigente per il rilascio del documento. Per gli edifici esclusi dall'obbligo di presentazione dell'attestato di prestazione energetica, ovvero per edifici per i quali non è possibile identificare un volume chiuso e definito che permetta di regolare gli scambi termici tra interno ed esterno dell'edificio, è possibile allegare una **relazione tecnica firmata e asseverata del professionista abilitato** che dovrà descrivere e giustificare (ad esempio, tramite stratigrafie *ante* e *post operam*) la scelta del grado di coibentazione previsto e/o del sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale.

Il presente documento è necessario anche al fine di verificare e garantire il rispetto del principio di "*non arrecare un danno significativo*", di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852

Si rappresenta che nella sezione "Allegati" è necessario procedere alla generazione e al conseguente *download* della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2), che, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario o dal Rappresentante Legale/Procuratore, deve essere successivamente caricata integralmente nell'apposito *slot* dedicato.

La Proposta si intende valida e regolarmente acquisita dal Portale solo a seguito di tale adempimento; pertanto, non sono considerate ammissibili le richieste corredate di Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal *format* reso disponibile dal sistema, recanti modifiche, correzioni o prive di firma.

Il Soggetto Beneficiario è inoltre tenuto a conservare tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale e asseriti mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN).

Il GSE si riserva di chiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate altra eventuale documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, titoli autorizzativi, visure camerali, certificati di destinazione urbanistica ecc.

6.2.1 Relazione tecnica

Fra la documentazione da inviare in *Fase Progettuale*, è richiesta una relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato relativa al progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico o, in caso di realizzazione di uno più interventi complementari, sia dell'impianto fotovoltaico sia degli interventi complementari.

Di seguito vengono descritti gli elementi principali che tale relazione deve contenere sulla base degli interventi previsti.

Realizzazione del solo impianto fotovoltaico:

- descrizione esaustiva dell'intervento che si intende realizzare, lo stato di fatto, le ipotesi progettuali, le finalità del progetto e le modalità di esecuzione delle opere previste, tali da ottenere un quadro completo e utile a caratterizzare l'intervento, nonché a verificare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del contributo;
- indicazioni sull'effettiva strumentalità del fabbricato e/o della serra all'attività del Soggetto Beneficiario;
- stima preliminare dei costi e dei lavori;
- cronoprogramma finanziario e delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico nel rispetto delle tempistiche previste;
- descrizione dei lavori contenente le specifiche tecniche dei materiali, nel rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come descritto al paragrafo 5 del presente documento.

Realizzazione dell'impianto fotovoltaico e di uno o più interventi complementari:

- descrizione esaustiva degli interventi che si intende realizzare, lo stato di fatto, le ipotesi progettuali, le finalità del progetto e le modalità di esecuzione delle opere previste, tali da

ottenere un quadro completo e utile a caratterizzare gli interventi nonché a verificare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del contributo;
- indicazioni sull'effettiva strumentalità del fabbricato e/o della serra all'attività del Soggetto Beneficiario;
- nel caso di Rimozione e Smaltimento dell'Amianto (Eternit), descrizione delle attività previste e delle superfici interessate, che consenta un chiaro riscontro con la documentazione specifica da inviare;
- nel caso di isolamento termico del tetto, la scelta del grado di coibentazione previsto in fase di progettazione, in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
- nel caso di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria), lo stesso dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria;
- stima preliminare dei costi e dei lavori;
- cronoprogramma finanziario e delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione degli interventi nel rispetto delle tempistiche previste;
- descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali, nel rispetto del principio "non arrecare un danno significativo", di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come descritto al paragrafo 5 del presente documento.

6.3 Processo di valutazione Proposta

A ciascuna Proposta correttamente compilata e inviata tramite il Portale, viene assegnato un codice identificativo alfanumerico univoco, contraddistinto dalla struttura ***AGRSXXXXXXXXX***, al quale il GSE farà riferimento per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'ammissione al contributo.

Le Proposte inviate saranno valutate dal GSE secondo una ***procedura a sportello***, ovvero mediante la selezione, secondo l'ordine cronologico di invio, delle Proposte che rispondono ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Decreto e sulla base delle risorse finanziare disponibili per ciascuna categoria di aziende di cui alle tre tabelle dell'Allegato A al Decreto.

Il GSE avvia il processo di valutazione secondo le modalità e i criteri stabiliti nel presente Regolamento, al fine di:

- verificare il corretto caricamento dei dati nel Portale;
- accertare la completezza documentale utile alla valutazione della Proposta;
- esaminare la documentazione inviata, nel rispetto del quadro normativo in vigore al momento dell'invio della Proposta e di quanto previsto dal Decreto;
- appurare la congruenza delle informazioni fornite e dei dati dichiarati rispetto a quanto effettivamente riscontrabile dalla documentazione allegata;
- verificare il possesso dei requisiti del Soggetto Beneficiario così come definiti dal Decreto.

Il GSE, a conclusione del processo di valutazione, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso, provvede a comunicare con un **provvedimento espresso** l'esito dell'istruttoria al Soggetto Beneficiario.

In caso di istruttoria conclusa con esito positivo, il Provvedimento di accoglimento (***Atto di concessione***) riporterà il contributo effettivamente spettante; laddove l'istruttoria accerti il mancato rispetto dei requisiti oggettivi e/o soggettivi previsti dal Decreto, il Provvedimento di esclusione riporterà i motivi ostativi all'accoglimento della Proposta.

6.4 Rinuncia/Annullamento Proposta

Il Soggetto Beneficiario che, pur avendo regolarmente inviato la Proposta, non intenda più procedere alla realizzazione del progetto, può comunicare al GSE, mediante l'apposita funzionalità presente sul Portale, la rinuncia al contributo riconosciuto o l'annullamento della Proposta inviata e in fase di valutazione da parte del GSE.

L'invio della dichiarazione di annullamento della Proposta o di rinuncia al contributo deve essere effettuata avvalendosi delle funzionalità disponibili sul Portale.

Il Portale consente all'Utente di scaricare l'apposito modulo di annullamento/rinuncia sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, da sottoscrivere e inviare tramite applicativo.

A seguito dell'avvenuto invio della dichiarazione di rinuncia/annullamento, il GSE verifica la correttezza della dichiarazione caricata e provvede all'archiviazione digitale.

Non sarà più possibile annullare la rinuncia da parte dell'Utente e la Proposta sarà disponibile solo in modalità visualizzazione.

Qualora il GSE, in fase di valutazione delle Proposte inviate, rilevi che per il medesimo progetto siano state presentate dal Soggetto Beneficiario più istanze, valuterà l'ultima Proposta inviata, annullando d'ufficio le precedenti.

7 Procedura di comunicazione inizio lavori e richiesta anticipazione

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare al GSE, attraverso il portale dedicato, l'avvio dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e degli eventuali interventi complementari entro 30 giorni dalla data di inizio dell'intervento, ovvero a partire dalla disponibilità delle specifiche funzionalità del Portale.

La data di inizio dell'intervento dovrà essere la stessa indicata nella comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente; laddove non sia prevista una comunicazione di inizio lavori all'Ente preposto, è necessario inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui il Soggetto Beneficiario dovrà attestare che, per l'avvio dei lavori, non si rende necessaria alcuna Comunicazione all'Ente preposto.

Così come previsto dall'art. 6 del Decreto, i progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della Proposta da parte del Soggetto Beneficiario.

Sono ammissibili tutte le spese sostenute a partire dal giorno di presentazione della Proposta da parte del Soggetto Beneficiario.

Come dettagliatamente riportato nei paragrafi 7.2 e 7.4, è prevista la possibilità di richiedere, solo contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, un'anticipazione fino al 30% (trenta per cento) del valore del contributo riconosciuto nell'Atto di concessione relativo alla fase progettuale.

Con successivi Provvedimenti di cui all'art.1, comma 1, lett. s), del Decreto, verranno fornite ulteriori specifiche indicazioni in merito alle modalità ed alle tempistiche per la comunicazione di inizio lavori e richiesta di anticipazione.

7.1 Modalità di comunicazione inizio lavori

Per inviare la comunicazione di inizio lavori, i Soggetti Beneficiari delle Proposte ritenute ammissibili devono presentare specifica richiesta al GSE in forma di Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, da trasmettere esclusivamente mediante il Portale Agrisolare, tramite le funzionalità dedicate.

Si sottolinea che la procedura di comunicazione di inizio lavori dovrà essere effettuata in riferimento al codice della Proposta già inserita sul Portale e ritenuta ammissibile da parte del GSE.

Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale, quali, in via esemplificativa, Posta Elettronica Certificata (PEC), *e-mail*, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

7.2 Richiesta di anticipazione

Congiuntamente alla comunicazione di inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e degli eventuali interventi complementari, è data facoltà al Soggetto Beneficiario di richiedere un'anticipazione di valore massimo pari al 30% (trenta per cento) del contributo riconosciuto nell'Atto di concessione relativo alla fase progettuale.

A tal fine, sarà necessario trasmettere al GSE, per il tramite del Portale dedicato, la documentazione riportata nel successivo paragrafo 7.3 e, in particolare, un'idonea garanzia fideiussoria, meglio dettagliata nel paragrafo 7.4.

Il GSE, esaminata la documentazione trasmessa dal Soggetto Beneficiario, provvede, in caso di esito positivo dell'istruttoria e della verifica del mantenimento dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, del Decreto, a erogare il contributo richiesto, previo effettivo accredito delle risorse finanziarie PNRR, conseguente alla valutazione effettuata e agli adempimenti da espletare a cura del Mipaaf e del Servizio centrale per il PNRR presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

7.3 Documentazione da trasmettere

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere, al fine di comunicare l'inizio dei lavori e per eventualmente richiedere l'anticipazione del contributo, la seguente documentazione:

- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN)** resa ai sensi del DPR n. 445/2000 conformemente al modello predisposto dal Portale, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario o dal Rappresentante Legale o dal suo Procuratore, nella quale sarà indicata la data di inizio dei lavori;
- **documentazione attestante l'avvio legittimo dei lavori:** a titolo di esempio, Dichiarazione di Inizio lavori Asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del D.lgs. 28/2011 (cd. DILA) o Comunicazione Inizio lavori Asseverata ai sensi dell'art.6-bis del DPR 380/2001 (c.d. CILA) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art.22 del DPR 380/2001 (cd SCIA). Detta comunicazione dovrà contenere l'indicazione della data di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e/o degli eventuali interventi complementari.
  Laddove non sia prevista una comunicazione di inizio lavori all'Ente preposto, è necessario inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui il Soggetto Beneficiario dovrà attestare che, per l'avvio dei lavori, non si rende necessaria alcuna Comunicazione all'Ente preposto.

Nel caso in cui venga richiesta un'anticipazione del contributo:

- **idonea garanzia fideiussoria,** descritta dettagliatamente al paragrafo 7.4.

7.4 Garanzia fideiussoria

Come previsto dall'art. 10, comma 3, del Decreto, è data facoltà al Soggetto Beneficiario di richiedere, in concomitanza della comunicazione di avvio lavori (**Fase 1**), un'anticipazione fino al 30% (trenta per cento) del valore del contributo riconosciuto nell'Atto di concessione, relativo alla fase progettuale.

L'erogazione dell'anticipo, nei limiti della disponibilità delle risorse, è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata in misura pari al 100% (cento per cento) del valore dell'anticipazione richiesta dal Soggetto Beneficiario.

Inoltre, la garanzia fideiussoria deve essere:

- firmata digitalmente e inviata tramite le apposite funzionalità del Portale;
- di durata annuale, automaticamente rinnovabile di anno in anno sino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE;
- costituita a favore del GSE;
- incondizionata e a prima richiesta;
- redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato 4: Schema di garanzia incondizionata a prima richiesta di cui all'articolo 10, comma 3, del D.M. 25 marzo 2022 (di seguito lo "Schema") del presente Regolamento Operativo.

7.5 Adempimenti in materia di Verifiche antimafia

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*", il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, la documentazione antimafia dei Soggetti che beneficiano dei contributi previsti dal Decreto.

Per poter trasmettere le relative richieste alle Prefetture competenti, che procederanno alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D.lgs. 159/2011 ed al rilascio della prescritta documentazione antimafia, il GSE necessita della compilazione e della trasmissione delle seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D.lgs. 159/2011;
- dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, a cura dei medesimi soggetti obbligati, riferita ai loro familiari conviventi di maggiore età;
- l'eventuale dichiarazione di esenzione dall'obbligo della presentazione della documentazione antimafia.

A tale scopo, è stata predisposta una sezione nel portale Area Clienti denominata "*Documentazione Antimafia*" (https://areaclienti.gse.it/) che consente agli operatori di scaricare i modelli delle

dichiarazioni da compilare e di trasmetterli al GSE, sempre tramite il suddetto portale, debitamente compilati, sottoscritti e corredati dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante.

Si rammenta che, come definito dall'articolo 10, comma 4, lettera b) del Decreto, il GSE procederà all'erogazione del contributo e dell'eventuale anticipazione solo dopo aver verificato l'ottemperanza del Soggetto Beneficiario agli obblighi antimafia.

8 Procedura di comunicazione fine lavori e richiesta erogazione saldo contributo

Come previsto dall'art. 10, comma 5, del Decreto, al fine di ricevere il saldo del contributo concesso, il Soggetto Beneficiario, entro il termine di 60 giorni solari dalla data di fine lavori, è tenuto a trasmettere, esclusivamente tramite la sezione del Portale dedicata alla **Fase 2**, opportuna documentazione.

Nel caso in cui l'intervento riguardi la sola realizzazione dell'impianto fotovoltaico, la data di fine lavori coincide con la data di entrata in esercizio dell'impianto, definita al paragrafo 4.1 del presente documento.

Il termine di 60 giorni solari dalla data di fine lavori dovrà essere rispettato anche nel caso in cui il Soggetto Beneficiario non abbia richiesto un anticipo del contributo e, pertanto, nel caso di erogazione in un'unica soluzione.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto, i Soggetti Beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 8 del Decreto, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all'approvazione del GSE, d'intesa con il Ministero.

In ogni caso, deve essere comunque garantita la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

Si precisa che, con riferimento alla documentazione da trasmettere per attestare la fine lavori, è prevista l'emanazione di specifici Provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, del Decreto, al fine di descrivere nel dettaglio le modalità di comunicazione e le necessarie specificazioni per permettere la comunicazione della conclusione dei lavori e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, nonché le modalità per l'erogazione del contributo riconosciuto, che avverrà previo effettivo accredito delle risorse finanziarie PNRR, conseguente alla valutazione effettuata e agli adempimenti da espletare a cura del Mipaaf e del Servizio centrale per il PNRR presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

9 Controlli e Revoche

Come definito dal Decreto, il Mipaaf, anche per il tramite del GSE, si riserva di effettuare controlli e ispezioni sui singoli interventi, in ogni fase prevista del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di accesso ai contributi riconosciuti, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dalla Proposta approvata, l'assenza di doppio finanziamento e il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi realizzati per almeno i 5 anni successivi alla data di erogazione a saldo del contributo.

In particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Decreto, è prevista la revoca totale o parziale del contributo concesso ai Soggetti Beneficiari nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al Soggetto Beneficiario e non sanabili;
b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni;
c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;
d) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali indicati dal Decreto;
e) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio "*non arrecare un danno significativo*";
f) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai Soggetti Beneficiari;
g) esito negativo dei controlli;
h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dall'Atto di concessione del finanziamento;
i) ulteriori casi previsti nei Provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del Decreto.

In caso di revoca totale, il Soggetto Beneficiario non ha diritto al contributo e deve restituire tutti gli importi erogati, ivi compresa l'eventuale anticipazione di cui al paragrafo 7.2, maggiorati degli interessi previsti per legge.

Allegato 1: Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale 25 marzo 2022 e s.m.i., valgono le definizioni dell'art. 1, comma 1 dello stesso Decreto, nel seguito riportate:

a) *Componente*: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

b) *Corruzione*: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;

c) *DNSH*: principio "*Do No Significant Harm*", sancito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all'ambiente;

d) *Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia*: fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) *Frode*: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

   ▪ all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;

   ▪ alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

   ▪ alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

f) *Frode Sospetta*: irregolarità che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

g) *GBER (General Block Exemption Regulation,* Regolamento Generale di Esenzione per Categoria): regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

h) *GDPR* (*General Data Protection Regulation*, Regolamento generale sulla protezione dei dati): regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla loro libera circolazione, che abroga la direttiva 95/46/CE;

i) *Giovane Agricoltore*: come definito al punto (35)29 degli Orientamenti;

j) *Impresa*: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, come definita nell'allegato I del regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione

del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) N. 702/2014, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese;

k) *Intervento*: progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1. I 2.2, oggetto del presente decreto, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;

l) *Milestone* (lett. "pietra miliare"): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

m) *Ministero*: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in sigla Mipaaf;

n) *Missione*: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;

o) *Orientamenti*: gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020;

p) *Piattaforma informatica*: piattaforma telematica allestita ad hoc per la raccolta delle domande di partecipazione;

q) *PNRR (o Piano)*: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);

r) *Proposta*: iniziativa presentata dal soggetto beneficiario avente ad oggetto la realizzazione di un intervento principale (l'installazione di pannelli fotovoltaici) e, unitamente a tale attività, l'eventuale realizzazione di uno o più interventi di riqualificazione delle strutture oggetto di intervento, finalizzate al conseguimento di un maggior livello di efficientamento energetico attraverso la rimozione dell'eternit/amianto sui tetti, ove presente, sostituito con più efficienti e sicuri sistemi di isolamento e/o il miglioramento della coibentazione e dell'areazione delle coperture oggetto di intervento, ciò in quanto connesse al conseguimento di una maggiore efficienza energetica. L'iniziativa potrà essere selezionata e finanziata nell'ambito della Misura oggetto del presente decreto, ove rispondente ai requisiti richiesti dallo stesso;

s) *Provvedimenti*: i bandi e gli altri atti emanati dal Ministero, in attuazione del presente decreto, o dal Soggetto Gestore, sulla base dell'atto di regolazione dei rapporti con il Ministero;

t) *RPD*: responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 37 del GDPR;

u) *RUP*: Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;

v) *Rendicontazione delle spese*: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

w) *Settore agricolo*: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria e della trasformazione di prodotti agricoli di cui ai punti (35)2, (35)10, (35)11 degli Orientamenti;

x) *Soggetto beneficiario*: l'impresa del settore agricolo e agroalimentare rientrante nelle categorie di cui all'art. 4 del presente Decreto, che realizza gli interventi di cui al medesimo decreto, ne sostiene i relativi costi ed ha la disponibilità dell'immobile funzionale all'esercizio dell'impresa agricola, oggetto dei predetti interventi, e che riceve il contributo;

y) *Soggetto attuatore*: il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., cui è affidata la gestione della misura mediante atto che ne regola i rapporti con il Ministero;

z) *Target*: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

Risultano, altresì, valide le seguenti ulteriori definizioni:

aa) *Atto di Concessione*: provvedimento di accoglimento predisposto dal Gse e inviato al Soggetto Beneficiario a conclusione, con esito positivo, dell'istruttoria della Proposta inviata;

ab) *Decreto*: il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 marzo 2022, n. 140119, come modificato e integrato dal decreto ministeriale del 15 luglio 2022, n. 315434, relativo agli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare";

ac) *Grandi imprese*: tutte le imprese che non soddisfano i criteri di piccole o medie imprese.

ad) *Medie imprese*: le imprese che occupano meno di 250 persone, che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

ae) *Piccole imprese*: le imprese che occupano meno di 50 persone, che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

af) *Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico*: è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali;

ag) *Procedura di selezione a sportello* (o *procedura a sportello*): procedura di selezione delle Proposte che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione, individuate secondo l'ordine cronologico di invio, sulla base del raggiungimento dei valori soglia e delle risorse finanziare disponibili;

ah) *Regolamento operativo*: documento che definisce le modalità e le specifiche tecniche di presentazione e valutazione delle Proposte per la richiesta di ammissione ai contributi previsti dal Decreto nonché le principali indicazioni e rimandi per le successive fasi progettuali;

ai) *Trattato*: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

GSE Gestore Servizi Energetici

Allegato 2: Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la richiesta di ammissione al contributo

Codice richiesta: …….
Codice DSAN:…….

Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale previsto per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 "Parco Agrisolare"

(ai sensi del D.M. 25 marzo 2022 e s.m.i. e del D.P.R. n. 445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica (Portale AGRISOLARE), secondo le indicazioni riportate nel Regolamento Operativo "Parco Agrisolare" (nel seguito, Regolamento) e nel Decreto Ministeriale del 25 marzo 2022 e s.m.i. recante "Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare" .

Per le persone fisiche / Ditte Individuali:

il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ....., il ....., residente a ....., in via ....., Comune di ....., codice fiscale ....., partita IVA ....., nome ditta ……., nella qualità di Soggetto Beneficiario,

Per le persone giuridiche:

il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ....., il ....., legale rappresentante/procuratore del/della …… con sede in ……, codice fiscale ……, Partita IVA ……, nella qualità di Soggetto Beneficiario,

RICHIEDE

per l'intervento/gli interventi i cui dati sono specificati nel seguito, di accedere ai benefici previsti per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare" di cui al D.M. del 25 marzo 2022 e s.m.i. (nel seguito, Decreto),

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000:

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nel Regolamento e nei Provvedimenti di cui all'art. 1, comma s) del Decreto;
- che il Soggetto Responsabile dell'impianto è una persona fisica/una persona giuridica;
- di ricadere nella seguente categoria di soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 4 del Decreto: Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; imprese agroindustriali; cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- di non ricadere tra i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00;
- che il codice ATECO prevalente, connesso all'impresa, è il seguente:…….
- di rientrare nella seguente categoria di impresa: aziende agricole attive nella produzione primaria di cui alla Tabella 1A del Decreto; aziende attive nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui alla Tabella 2A del Decreto; imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) di cui alla Tabella 3A del Decreto;
- di rientrare nella categoria di "giovani agricoltori o agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della presente domanda di aiuto";
- di rientrare nella categoria di piccole o micro impresa; media impresa; grande impresa;
- di allegare la documentazione utile alla descrizione dello scenario controfattuale e che tale scenario è credibile in quanto autentico e conferma che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto;
- che trattasi di investimento effettuato nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato;
- che l'investimento è realizzato in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- che l'intervento non prevede attività su strutture e manufatti connessi a:
  i. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
  ii. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  iii. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  iv. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
- di essere regolarmente costituito e iscritto come attivo nel Registro delle imprese;
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- di non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- di non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- di essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- di non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed

essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

- di non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- di non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER;
- che l'impianto fotovoltaico sarà di nuova costruzione e realizzato con componenti di nuova costruzione ovvero mai utilizzati in altri impianti;
- che l'impianto fotovoltaico verrà installato su una superficie (copertura) priva di eternit/amianto;
- che, con riferimento ai moduli fotovoltaici da installare, saranno rispettati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l'iscrizione dello stesso nell'apposito Registro dei produttori AEE;
- che gli interventi eseguiti non comporteranno un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e saranno conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantiranno il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo all'ambiente" di cui all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852;
- di non incorrere, con riferimento all'intervento, nel divieto di cumulo degli aiuti di cui all'art. 11 del Decreto 25 marzo 2022;
- che l'intervento non è finanziato da altri fondi nazionali, regionali o altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione dell'intervento prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione dell'intervento prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- che la realizzazione dell'intervento è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- che l'attuazione dell'intervento prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza;
- che l'attuazione dell'intervento prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché misure volte a garantire l'assenza del cd doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali *milestone e target* associati;
- di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento ***"Parco Agrisolare"*** e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- che saranno realizzati, congiuntamente all'impianto fotovoltaico, i seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:
    a) rimozione e smaltimento dell'amianto dal tetto;
    b) realizzazione dell'isolamento termico del tetto;

c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria);

- che l'impianto oggetto della presente richiesta sarà ubicato nel Comune di …, (…), in …, n. …, Località …;
- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, sono:

ID	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria catastale	Latitudine	Longitudine
1						
…						
n						

- che la categoria dell'intervento sarà ……..;
- che la potenza dell'impianto, definita come somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25, sarà pari a ……. kW;
- che il codice CENSIMP dell'impianto esistente di cui il presente costituirà una nuova sezione è: …, ….;
- che il consumo annuo di energia elettrica dell'azienda, ivi compresa quella relativa alle utenze domestiche, è pari a …… kWh/anno;
- che il fabbisogno di energia elettrica equivalente ai consumi annui di energia termica, utilizzando il metodo di calcolo definito nel Regolamento Operativo, è pari a …… (kWh/anno);
- che la producibilità annua attesa dell'impianto fotovoltaico sarà: …….. kWh;
- che l'impianto sarà/non sarà dotato di un sistema di accumulo e che lo stesso avrà una capacità di …. kWh;
- che l'impianto sarà/non sarà dotato di una colonnina/punto di ricarica per la mobilità sostenibile e che la stessa avrà una capacità di …. kWh
- che l'intervento comporterà la rimozione e lo smaltimento di ….. mq di amianto/eternit;
- che l'intervento prevedrà la realizzazione dell'isolamento termico/coibentazione del tetto per una superficie di …. mq;
- che l'intervento prevedrà la realizzazione di un sistema di aerazione (intercapedine d'aria) del tetto per una superficie di …. mq;
- che gli importi di spesa preventivati e ammissibili, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto sono riassunte nella tabella seguente:

Voci di Spesa	Spesa preventivata	Spesa ammissibile	Tag PNRR correlato
Installazione impianto fotovoltaico	……. €	…….. €	029 energia rinnovabile solare
Installazione sistema di accumulo	……. €	…….. €	029 energia rinnovabile solare
Installazione colonnina di ricarica	……. €	…….. €	029 energia rinnovabile solare
Interventi di riqualificazione energetica	……. €	…….. €	024 efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno
IVA (ove rappresenti un costo per l'Operatore)	……. €	…….. €	

Totale	……..€	…….. €	

- che, sulla base dei dati dichiarati, l'intensità del contributo massimo spettante è pari al ……% della spesa ammissibile;
- di voler richiedere una intensità del contributo pari al ……% della spesa ammissibile;
- di impegnarsi:
    - ad avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti nei Provvedimenti richiamati nel Decreto e nelle procedure adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal GSE e di consentirne il monitoraggio;
    - a adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
    - a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti nei Provvedimenti richiamati nel Decreto e nelle procedure adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal GSE;
    - a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "*finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
    - ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
    - a produrre e trasmettere attraverso il sistema informatico indicato dal GSE nell'ambito delle procedure adottate in attuazione del Decreto la documentazione probatoria pertinente al fine di assicurare la conservazione della documentazione progettuale ai fini della completa tracciabilità delle operazioni;
    - a fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del GSE;
    - a garantire la disponibilità e la trasmissione dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute;
    - a garantire che il GSE riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
    - a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione responsabile/Soggetto Attuatore sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione responsabile/Soggetto Attuatore in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041;

- che il titolare effettivo dell'impresa/società che richiede il contributo è :

ID	Nominativo	Codice fiscale	Partita IVA
1			
…			
n			

- che, allo stato attuale, il richiedente e il titolare effettivo, come identificato al punto precedente, non hanno conoscenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui alla normativa vigente, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Gestore dei servizi energetici s.p.a., in relazione alla richiesta del contributo in questione. Contestualmente, si impegnano a dare immediata comunicazione al GSE qualora insorgano / abbiano conoscenza situazioni di conflitto di interesse;
- di essere consapevole che, qualora per lo stesso intervento sia già stata presentata una richiesta di ammissione al beneficio e senza che sia intervenuta rinuncia[6] alla precedente richiesta, la presente richiesta è inammissibile;
- di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione generata dal Portale costituiscono causa di esclusione dell'intervento dalla assegnazione del beneficio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura del bando, di impegnarsi ad annullare sul sistema informatico (Portale Agrisolare), la richiesta contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nelle Procedure Applicative;
- che l'indirizzo PEC/AR al quale il GSE S.p.A. invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta, con valore di notifica ad ogni utile effetto di legge, è ……..……;
- di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione prevista dal Regolamento, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a valutare la richiesta;
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, dal sottoscritto sul portale e sia completa in ogni sua parte;
- di essere stato adeguatamente informato riguardo al trattamento dei dati personali per i fini più specificatamente indicati nella seguente informativa privacy resa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.

In tale sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informare i Soggetti interessati al presente trattamento sulle modalità di raccolta e gestione dei dati personali, trasmessi con tale richiesta di ammissione, tramite il portale "Agrisolare" presente sul sito istituzionale del GSE, e altresì nell'ambito di successive comunicazioni e atti afferenti al procedimento, al fine di ottenere il contributo in conto capitale previsto per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, relativamente alla realizzazione del progetto "Parco Agrisolare" previsto dal decreto ministeriale 25 marzo 2022, nell'ambito e nel rispetto delle iniziative finanziate nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

[6] La rinuncia va presentata tramite l'apposita funzionalità del Portale Agrisolare.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona del Legale Rappresentante. Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@gse.it Pec: rpd@pec.gse.it.
Il GSE, quale titolare autonomo del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti beneficiari per il tramite del portale "Agrisolare" istituito sul sito dello stesso GSE, al fine di ottenere il contributo in conto capitale previsto per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, oltre che per assolvere ai correlati obblighi di legge, contabili e fiscali.
I Soggetti beneficiari di tale contributo sono:

- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- imprese agroindustriali;
- cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del cc e le cooperative o loro consorzi di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.
Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del GDPR:

- nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (lett. b);
- nell'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il GSE (lett. c)
- nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri (lett. e).

3. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto, nonché da atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al par.2 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.
Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici del soggetto beneficiario (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/o sede legale della società, partita IVA);
- recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, dati relativi a garanzie fideiussorie ecc.);
- dati anagrafici e identificativi del titolare effettivo dell'impresa/società che richiede il contributo (nominativo, codice fiscale, partita IVA);
- dati catastali dei manufatti oggetto di intervento;
- elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito *"Do no significant Harm"* (DNSH);
- altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica.

Si precisa, altresì, che il GSE acquisisce i dati relativi al certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia, mediante accesso diretto al SIC (Sistema Informativo del Casellario) ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 313/2002 e secondo le disposizioni del decreto dirigenziale dello stesso Ministero del 5 dicembre 2012.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.
I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale del GSE, sita in Viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.
Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.
Il GSE potrebbe, tuttavia, conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, per esigenze di monitoraggio, di studio e/o di analisi ed elaborazioni statistiche.
Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali, dal GSE con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc).
Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE, in qualità di Soggetto attuatore e Titolare del trattamento, è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti.
Il MIPAAF, in qualità di Amministrazione centrale e responsabile del progetto Parco Agrisolare, deve invece assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti di propria competenza, verificando l'avanzamento dei dati finanziari di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche finalità del sistema informativo ReGis, messo a disposizione dal servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati.

Si precisa che, il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al par.2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti Beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti Beneficiari e ai Titolari effettivi cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
b) utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD con la casella di posta elettronica rpd@gse.it o rpd@pec.gse.it, purché la

richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all'inquadramento della fattispecie;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i Soggetti Beneficiari che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione - se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati sia dal punto di vista organizzativo che informatico.

Data ___/___/_____

Firma del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale/Procuratore _____

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

GSE Gestore Servizi Energetici

Allegato 3: Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH

Dichiarazione sul rispetto del principio "non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)", di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852

Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare"

La presente dichiarazione, compilata e sottoscritta nelle parti di interesse, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica (Portale AGRISOLARE) secondo le indicazioni riportate nel Regolamento Operativo "Parco Agrisolare" (nel seguito, Regolamento) e nel Decreto Ministeriale del 25 marzo 2022 e s.m.i. recante "Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare".

Per le persone fisiche / Ditte Individuali:

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ....., il ....., residente a ....., in via ....., Comune di ....., codice fiscale ....., partita IVA .....…, nome ditta ……..., nella qualità di Soggetto Beneficiario della richiesta identificata dal codice ……..

Per le persone giuridiche:

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ....., il ....., legale rappresentante/procuratore del/della …… con sede in ……, codice fiscale ……, Partita IVA ……, nella qualità di Soggetto Beneficiario della richiesta identificata dal codice ……..

In riferimento a uno o più dei seguenti interventi complementari che si intendono realizzare:

- ☐ rimozione e smaltimento dell'amianto
- ☐ realizzazione dell'isolamento termico dei tetti
- ☐ realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria)

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000

- che gli interventi complementari da realizzare non comporteranno un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e saranno conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantiranno il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo all'ambiente" di cui all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852;
- nel caso di realizzazione di un intervento di isolamento termico dei tetti e/o di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria):
  - ✓ di essere in possesso dell'attestato di prestazione energetica (APE) ante operam dell'edificio oggetto di intervento[7], che dovrà essere trasmesso tramite il Portale AGRISOLARE;
  - ✓ di essere in possesso della simulazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) post operam dell'edificio oggetto di intervento;
- che è stato redatto il piano di gestione rifiuti, ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
- laddove per la realizzazione degli interventi complementari sia stato utilizzato il legno, di aver svolto, anche per il tramite di un professionista incaricato, una verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per il legno vergine, certificazione della provenienza da recupero/riutilizzo).

Data ___/___/_____

Firma del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale/Procuratore

_____

[7] Per gli edifici esclusi dall'obbligo di presentazione dell'attestato di prestazione energetica ovvero per edifici per i quali non è possibile identificare un volume chiuso e definito che permetta di regolare gli scambi termici tra interno ed esterno dell'edificio, è possibile allegare una relazione tecnica firmata e asseverata del professionista abilitato che dovrà descrivere e giustificare (ad esempio, tramite stratigrafie ante e post operam) la scelta del grado di coibentazione previsto e/o del sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale.

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

GSE Gestore Servizi Energetici

Allegato 4: Schema di garanzia incondizionata a prima richiesta di cui all'articolo 10, comma 3, del D.M. 25 marzo 2022 (di seguito lo "Schema")

Spett. le Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

…....., lì .../.../.…

PREMESSO CHE

Il Soggetto Beneficiario .....……......…….., con sede legale/residenza in …….....…..…,

C.F…….....…….....…….., P.I ……..…….…….., iscritto presso il Registro delle Imprese di ….....… (di seguito il "Richiedente") è risultato assegnatario del contributo, per un importo complessivo pari a euro ……, previsto dal D.M. 25 marzo 2022, previa partecipazione alle procedure amministrative di cui all'art. 7 del medesimo Decreto, per la realizzazione di un progetto che prevede l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all'attività del Soggetto Beneficiario stesso (di seguito "l'Intervento"), anche identificato con Codice Richiesta _____

- L'art. 10, comma 3, del D.M. 25 marzo 2022, prevede che "l'ammontare massimo del contributo è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del Soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un'anticipazione fino al 30 per cento, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative o, ancora, a fronte di cauzione costituita, a scelta del soggetto beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione".
- Il valore della fideiussione, costituita in favore del GSE S.p.A. a garanzia degli importi anticipati, è pari all'importo che il Soggetto beneficiario richiede a titolo di acconto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.M. 25 marzo 2022.
- Il Soggetto beneficiario ha chiesto l'anticipazione al GSE, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.M. 25 marzo 2022, dell'importo pari a euro……...

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente ……....……, ……., con sede legale in……..…, C.F. ……., P.I. ……..…, in persona dei suoi legali rappresentanti …… (di seguito il "Garante"), in qualità di Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia; rilascia la presente Garanzia incondizionata a prima richiesta in favore del GSE e nell'interesse di *(il Richiedente)* secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.

1. La Garanzia ha durata annuale, automaticamente rinnovabile, di anno in anno sino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE. Pertanto, ad ogni scadenza annuale, la Garanzia continua ad essere valida ed efficace per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, senza necessità di atti di proroga o di rinnovo espressi, salva la predetta comunicazione di svincolo da parte del GSE o la revoca del Garante, quest'ultima da esercitarsi con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data di scadenza. In caso di tempestiva revoca del Garante, il Richiedente deve sostituire la presente Garanzia, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, con altra fideiussione conforme allo Schema (Allegato 4 del Regolamento Operativo Parco Agrsiolare). La mancata sostituzione, secondo le modalità e nei termini indicati, è causa di escussione della presente Garanzia, con conseguente scopo di cauzione dell'importo escusso. Qualora il preavviso di revoca del Garante non sia ricevuto dal GSE entro il sopra indicato termine di 90 (novanta) giorni, a prescindere dalla causa del ritardo e anche se esso sia riconducibile alla forza maggiore o al caso fortuito, la revoca si ha per non esercitata e la presente Garanzia è automaticamente rinnovata per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi;
2. il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Soggetto Responsabile sino all'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 e nel periodo di validità e di efficacia della presente Garanzia di cui al punto 1;
3. il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo dovuto nei limiti del capitale garantito e, in deroga a quanto disposto dall'art. 1945 del codice civile, nonostante le eccezioni spettanti al debitore principale, a fronte di semplice richiesta scritta del GSE, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro […….,00 (……/00)];
4. in particolare, il Garante è tenuto a provvedere in modo immediato al pagamento, a mezzo bonifico bancario, della somma indicata in Euro nella richiesta di cui al precedente punto 3 e, comunque, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima e con valuta per il beneficiario lo stesso giorno dell'ordine di bonifico;
5. la presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo;
6. il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile;
7. il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GSE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia;
8. il Garante espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
9. ogni comunicazione relativa alla presente Garanzia dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario che per questo istituto bancario è di seguito indicato (……);

10. la presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente – in via esclusiva – per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.

Il Garante

_____

Il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: 1 (durata ed escussione), 2 (rinuncia alla preventiva escussione), 3 (rinuncia ad eccezioni), 4 (termini di pagamento), 6 (rinuncia ad eccezioni), 7 (rinuncia ad eccezioni), 8 (rinuncia a decorrenza dei termini), 10 (Foro competente).

Il Garante

_____

[i]